



Raccomandazioni del settore per il mercato svizzero dell'energia elettrica

Contratti modello 2013

**Sussidi redazionali per l'allestimento di contratti
tra gli attori del mercato dell'energia elettrica**

MVBM – CH, edizione 2013 / [Change Track] Version 2 nach Vorstand

Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen
Association des entreprises électriques suisses
Associazione delle aziende elettriche svizzere



Impressum e contatti

Editore

Associazione delle aziende elettriche svizzere AES
Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach
CH-5001 Aarau
Telefono +41 62 825 25 25
Fax +41 62 825 25 26
info@strom.ch
www.strom.ch

Autori della prima edizione 2007

Dr. A. Rothenfluh, CKW Luzern, presidente della Commissione giuridica dell'AES
M. De Techtermann, EOS Holding Lausanne, membro della Commissione giuridica dell'AES
S. Egloff, EKZ Zürich, membro della Commissione giuridica dell'AES
M. Kaufmann, BKW FMB Bern, membro della Commissione giuridica dell'AES
Dr. J. Marti, EGL Dietikon, membro della Commissione giuridica dell'AES
O. Rapin, Romande Energie SA Morges, membro della Commissione giuridica dell'AES
Dr. O. Robert, Axpo Holding AG Baden, membro della Commissione giuridica dell'AES
P. Schib, ATEL Olten, membro della Commissione giuridica dell'AES
O. Kopp, VSE/AES Aarau, segretario della Commissione giuridica dell'AES

Autori della revisione 2010

Dr. A. Rothenfluh, CKW Luzern, presidente della Commissione giuridica dell'AES
H. Bircher, DSV Aarau, membro della Commissione giuridica dell'AES
L. Cardellicchio, AIL Muzzano, membro della Commissione giuridica dell'AES
S. Egloff, EKZ Zürich, membro della Commissione giuridica dell'AES
D. Grote, EGL Laufenburg, membro della Commissione giuridica dell'AES
F. Jobé Karlen, Alpiq Lausanne, membro della Commissione giuridica dell'AES
M. Kaufmann, BKW FMB Bern, membro della Commissione giuridica dell'AES
P. Oberson, Romande-Energie SA, membro della Commissione giuridica dell'AES
H. Sallenbach, Axpo Baden, membro della Commissione giuridica dell'AES
P. Schib, Alpiq Olten, membro della Commissione giuridica dell'AES
S. Leber, VSE/AES Aarau, segretario della Commissione giuridica dell'AES

Modifiche apportate con la revisione 2010

Premessa

Estensione e tenore dei contratti modello, cifre 2, 6, 8 nuove, 11 e 12 nuove, 13

- 1 Contratto di allacciamento alla rete per utenti allacciati alla rete
Nuovi allegati 1a e 1b
Cifre 2; 6; 7.1 e 7.2, 8; 10.1, 10.2 e 10.3; 12; 13.
Frase conclusiva
- 2 Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione
Sommario cifra 11
Cifre 2; 6.1 e 6.2; 7; 10; 11; 13.1 e 13.2; 15.
Frase conclusiva
- 3 Contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali
Frontespizio: oggetto
Cifre 2; 5.1 e 5.2; 7; 8; 11.1 e 11.2; 14; 15
Frase conclusiva
Allegato 2: Tariffario
- 4 Contratto quadro per l'utilizzazione della rete da parte di fornitori
Titolo
Allegato 2: Titolo
Cifre 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9
Frase conclusiva
- 5 Contratto di allacciamento alla rete e utilizzazione della rete per produttori
Allegati: numerazione
Cifre 2; 3; 4; 6.2; 6.3.1 e 6.3.2; 7.1 e 7.2; 8; 9.1, 9.4 e 9.5; 11.1 e 11.2; 13; 15.
Frase conclusiva

Allegati

- 6 Contratto concernente i servizi supplementari del produttore
Solo il rinvio al sito web di swissgrid
- 7 Contratto di esercizio della rete tra gestore di rete di trasmissione e gestore di rete di distribuzione
Solo il rinvio al sito web di swissgrid
- 8 Contratto di allacciamento alla rete tra gestori di reti di distribuzione
Contratto nuovo
- 9 Contratto di esercizio della rete tra gestori di reti di distribuzione
Allegati: numerazione
Cifre 2; 4; 7; 10; 12.1 e 12.2; 14; 16.
Frase conclusiva
- 10 Contratto per gruppi di bilancio
Solo il rinvio al sito web di swissgrid
- 11 Contratto di utilizzazione della rete locale
Contratto nuovo
- 12 Contratto di utilizzazione per consumatori finali in reti locali
Contratto nuovo
- 13 Allegato: Condizioni generali di utilizzazione delle reti e la fornitura di energia
Sommario: cifra supplementare
Cifre 11; 12; 13; 14; 15; 17.

I contratti modello concernenti le reti locali sono stati concepiti dal gruppo di lavoro Reti locali della Commissione per l'utilizzazione delle reti sotto la guida di B. Schwegler e la responsabilità di G. Cavelti, entrambi di WWZ Energie AG.

Direzione del progetto MERKUR Access II

Peter Betz, responsabile del progetto MERKUR Access II

Jean-Michel Notz, capo del team centrale MERKUR Access II

Cura e ulteriore sviluppo del documento competono alla Commissione giuridica dell'AES.

Cronologia dei contratti modello

Giugno 2006	Inizio dei lavori da parte del gruppo di progetto parziale MURD-CH
Aprile 2007	Conclusione della procedura di consultazione del settore
30 maggio 2007	Approvazione da parte del comitato dell'AES
Maggio/giugno 2008	Rielaborazione AES
18 giugno 2008	Approvazione della rielaborazione da parte del comitato dell'AES
Agosto 2008 - febbraio 2009	Revisione
Marzo/aprile 2009	Procedura di consultazione (settore e consumatori finali) (OAEI, art. 27, cpv. 4)
Giugno 2010	Approvazione della Commissione giuridica dell'AES
Settembre 2010	Procedura di consultazione delle commissioni AES e dei gruppi di interesse
Novembre 2010 - Luglio 2011	Rielaborazione AES e accordo con l'incaricato federale per la protezione dei dati
Settembre 2011	Presa di conoscenza da parte del comitato dell'AES
Giugno 2013	Redazione migliorata con complementi minori dovuti al nuovo documento allacciamento alla rete.
3 luglio 2013	Presa di conoscenza da parte del comitato dell'AES

Questo è un documento di settore inerente al mercato dell'elettricità.

Stampato no. 1008 d, edizione estate 2011

Copyright

© Associazione delle aziende elettriche svizzere AES

Tutti i diritti sono riservati. L'uso della documentazione a fini commerciali è consentito esclusivamente con il consenso dell'AES e contro remunerazione. Fatto salvo l'uso personale, ogni copia, distribuzione o altro utilizzo del presente documento da parte del suo destinatario sono vietati. L'AES declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali errori presenti nel documento e si riserva il diritto di modificarlo in qualsiasi momento senza preavviso alcuno.

Sommario

Premessa	5
1. Contratto di allacciamento alla rete per utenti finali	9
2. Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione	15
3. Contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali	21
4. Contratto quadro per l'attuazione dell'uso della rete da parte di fornitori	26
5. Contratto di allacciamento alla rete e utilizzazione della rete per produttori	30
6. Contratto concernente i servizi supplementari del produttore	36
7. Contratto di esercizio della rete tra gestore di rete di trasmissione e gestore di rete di distribuzione	37
8. Contratto di allacciamento alla rete tra gestori di reti di distribuzione	38
9. Contratto di esercizio della rete tra gestori di reti di distribuzione	43
10. Contratto per gruppi di bilancio (GB)	47
11. Contratto di utilizzazione della rete locale	48
12. Contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali in reti locali	59
13. Allegato: Condizioni generali per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica	68

Indice delle illustrazioni

Figura 1	Allacciamenti e schema di misurazione del progetto di allacciamento	54
Figura 2	Mappa degli oggetti allacciati alla rete locale del GRL.	55
Figura 3	Mappa degli oggetti allacciati e schema di principio di allacciamento e misurazione per il contratto di utilizzazione della rete.	64
Figura 4	Schema di principio di allacciamento e misura degli oggetti allacciati nella rete locale.	65

Indice delle tabelle

Tabella 1	Tariffario	20
-----------	------------	----

Premessa

Il mercato svizzero dell'energia elettrica è parzialmente aperto dal 1° gennaio 2009. Fatta riserva della presentazione di un referendum, dovrebbe essere completamente aperto in una seconda fase, dopo cinque anni. La legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) è stata approvata dal Parlamento il 23 marzo 2007. Nessun referendum è stato interposto. L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), emanata il 14 marzo 2008 dal Consiglio federale, è stata completata il 12 dicembre 2008. Questi due testi fondamentali entreranno in vigore a tappe nel corso dell'apertura al mercato.

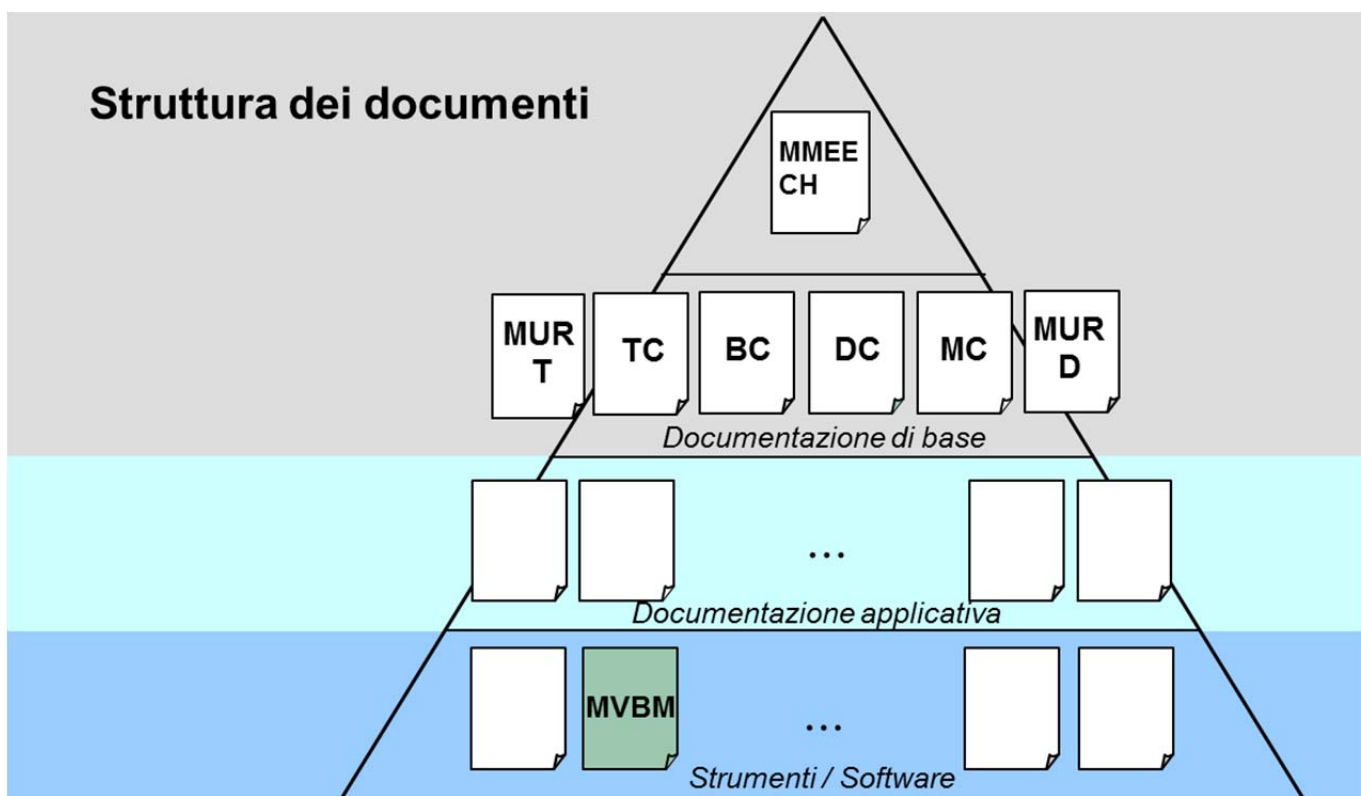
Conformemente al principio di sussidiarietà, e indipendentemente dagli sviluppi politici, nell'ambito del progetto Merkur Access II è stato elaborato da parte di specialisti del settore un insieme completo di regole. Queste regole concernono l'utilizzo delle reti elettriche e l'organizzazione del commercio dell'energia. Questa regolamentazione mette a disposizione dell'economia elettrica un complesso di raccomandazioni riconosciuto dal settore in relazione all'organizzazione del mercato liberalizzato dell'elettricità.

La LAEI e l'OAEI richiedono da parte del settore l'elaborazione di direttive concernenti le diverse fattispecie. Questo compito è stato assolto nell'ambito di documenti destinati al settore. I capitoli corrispettivi ai diversi documenti sono elencati nel capitolo 7 del documento «Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera» (MMEE-CH).

Il Modello di utilizzo delle reti svizzere di distribuzione (MURD-CH), il Modello di utilizzo delle reti svizzere di trasporto (MURT-CH), il Transmission Code (TC), il Balancing Concept (BC), il Metering Code (MC-CH) e il Distribution Code (DC-CH) costituiscono ulteriori documenti di base.

Facendo riferimento a questi documenti centrali, il settore elabora le documentazioni di applicazione, nonché i necessari strumenti.

Il presente documento raccoglie sottoforma di modelli i contratti essenziali necessari al funzionamento del libero mercato dell'elettricità. Essi servono da sussidi redazionali per l'allestimento dei contratti tra gli attori del mercato liberalizzato dell'elettricità.



Campi di applicazione dei contratti modello (CM)

La documentazione di base menziona i contratti da stipulare tra i diversi attori del mercato liberalizzato dell'elettricità. Quali sussidi redazionali sono stati allestiti i CM (MVBM), che il presente documento mette a disposizione del settore.

-> I contratti modello rappresentano degli aiuti redazionali per l'allestimento dei contratti che vengono stipulati tra i diversi attori del mercato libero dell'elettricità.

L'art. 8, cpv. 1, dell'OAEI incarica i gestori di rete di elaborare i requisiti tecnici e aziendali minimi per l'esercizio della rete. L'art. 5, cpv. 2, dell'OAEI regola la garanzia dell'allacciamento. I gestori di reti hanno messo in pratica queste direttive del legislatore mediante il Modello di mercato per l'energia elettrica (MMEE-CH) e i documenti ad esso connessi. Tali documenti si applicano a tutti i gestori di reti e agli altri attori del mercato.

Le relazioni commerciali nel mercato aperto comportano numerose relazioni di carattere contrattuale. Quale prestazione di servizio dell'AES, nel quadro del progetto Merkur Access II sono perciò stati allestiti anche dei contratti modello. I modelli di contratto inerenti al MMEE-CH che seguono sono strumenti di lavoro. Essi hanno il compito di fornire dei punti di riferimento per la configurazione delle singole relazioni contrattuali, e possono e devono perciò essere adattati dalle parti contraenti alle diverse situazioni concrete. I contratti modello non hanno quindi alcun carattere obbligatorio, ma vanno intesi, come indica la loro denominazione, come modelli, che possono e devono essere completati o modificati secondo la volontà delle parti.

Osservazioni in merito al contratto di allacciamento alla rete

L'oggetto del contratto di allacciamento alla rete è l'allacciamento alla rete degli impianti del proprietario di un fondo o del titolare di un diritto di superficie (utente allacciato alla rete) alla rete di distribuzione del gestore di rete. A essere regolata non è dunque la fornitura di energia elettrica, bensì la questione dell'allacciamento di un fondo o di un edificio alla rete esistente. Senza l'allacciamento alla rete di un fondo o edificio non può aver luogo alcuna fornitura di energia elettrica. In tal senso, il contratto di allacciamento alla rete tra gestore di rete e proprietario del fondo/titolare del diritto di superficie costituisce il presupposto del contratto di utilizzazione della rete tra gestore di rete e consumatore finale. Le regolamentazioni specifiche concernenti l'allacciamento di un fondo alla rete sono previste in due varianti negli allegati 1a e 1b, una per l'allacciamento alla rete a bassa tensione e una per l'allacciamento alla rete a media tensione.

Distinzione tra le Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione e il contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali

L'oggetto del contratto dei due modelli è il medesimo, cioè il diritto del consumatore finale a utilizzare l'infrastruttura di rete del gestore di rete e i servizi di sistema.

Le Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione servono da modello per le operazioni su vasta scala, cioè per quelle relazioni contrattuali in relazione alle quali non è richiesta alcuna regolamentazione particolare per i singoli consumatori finali. Di regola, le Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione non vengono perciò firmate.

Per contro, il contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali è un modello che serve a entrambe le parti contraenti (gestore di rete e consumatore finale) laddove si rendano necessarie delle regolamentazioni specifiche per l'utilizzatore finale. Questo contratto viene firmato e completato dalle regolamentazioni specifiche per l'utilizzatore finale quale *Allegato 1*.

Estensione e tenore dei contratti modello

Estensione e tenore dei contratti modello sono volutamente abbreviati e (nella misura in cui le esigenze di sicurezza dell'utilizzo della rete lo consentono) orientati all'interesse del cliente. Cliente e gestore di rete sono considerati su un piano di parità.

I contratti modello disponibili sono i seguenti:

1. Contratto di allacciamento alla rete per utenti finali

Oggetto del contratto: regolamentazione dell'allacciamento degli impianti del proprietario di un fondo o del titolare di un diritto di superficie («utente allacciato alla rete») alla rete di distribuzione del gestore di rete.

2. Condizioni generali (CG) di utilizzazione della rete di distribuzione

Oggetto del contratto: il diritto del consumatore finale di utilizzare l'infrastruttura di rete del gestore di rete e i servizi di sistema. Questo modello di contratto è finalizzato alle operazioni su vasta scala, cioè per i casi in cui non è richiesta alcuna regolamentazione particolare per i singoli consumatori finali. Le CG non vengono solitamente firmate; nell'ambito della fornitura di elettricità il cliente deve tuttavia avere la possibilità di prenderne visione o di ottenerne un esemplare (sportello, download da Internet, ecc.).

3. Contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali

Oggetto del contratto: il diritto del consumatore finale di utilizzare l'infrastruttura di rete del gestore di rete e i servizi di sistema. Questo modello di contratto serve nei casi in cui è necessario concordare delle regolamentazioni specifiche. Queste ultime vanno definite in un allegato specifico per ogni consumatore finale.

4. Contratto quadro per l'utilizzazione della rete da parte di fornitori

Oggetto del contratto: il diritto del fornitore di utilizzare l'infrastruttura di rete del gestore di rete e i servizi di sistema. Il fornitore compare nei confronti del gestore di rete quale rappresentante del consumatore finale. Il contratto di utilizzo della rete è stipulato tra il gestore di rete e il consumatore finale.

5. Contratto di allacciamento alla rete e utilizzazione della rete per produttori

Oggetto del contratto: il diritto di allacciare l'impianto di produzione all'infrastruttura del gestore di rete e l'utilizzo della rete da parte del produttore per il deflusso della produzione dall'impianto di produzione.

6. Contratto concernente i servizi supplementari del produttore

Questi contratti sono stati essenzialmente elaborati da swissgrid.

Oggetto del contratto: la messa a disposizione o la fornitura di servizi supplementari da parte del produttore, nonché la richiesta e l'acquisizione di tali servizi supplementari da parte di swissgrid.

7. Contratto di esercizio della rete tra gestore di rete di trasmissione e gestore di rete di distribuzione

Questo contratto è stato essenzialmente elaborato da swissgrid.

Oggetto del contratto: il diritto del gestore della rete di distribuzione di utilizzare l'infrastruttura di rete del gestore della rete di trasmissione e i relativi servizi di sistema.

8. Contratto di allacciamento alla rete tra gestori di reti di distribuzione (nuovo)

Oggetto del contratto: regolamentazione degli allacciamenti reciproci alla rete e agli impianti del gestore di rete di distribuzione A e del gestore di rete di distribuzione B.

9. Contratto di esercizio della rete tra gestori di reti di distribuzione

Oggetto del contratto: il diritto di due gestori di reti di distribuzione di utilizzare reciprocamente l'infrastruttura di rete della controparte e i relativi servizi di sistema.

10. Contratto per gruppi di bilancio

Questo contratto è stato essenzialmente elaborato da swissgrid.

Oggetto del contratto: diritti e doveri di swissgrid in qualità di coordinatore del bilancio e di ogni responsabile di gruppo di bilancio in qualità di incaricato dell'allestimento di un GB e della sua gestione, nonché del disbrigo di comunicazioni di programma.

11. Contratto di utilizzazione della rete locale ¹

Oggetto del contratto: diritto del gestore della rete di distribuzione nei confronti del gestore di linee elettriche di estensione ridotta destinate alla distribuzione capillare di utilizzare tali linee e i relativi impianti elettrici.

Il contratto parte dal presupposto che i dispositivi di misura sono e rimangono di proprietà del gestore della rete locale (GRL). Nella proposta alternativa «variante» si parte dal principio che i dispositivi di misura sono di proprietà del gestore della rete di distribuzione oppure lo diventino in seguito. Uno spostamento dei rapporti di proprietà ha ripercussioni sulla remunerazione dell'utilizzo della rete.

¹ I due contratti modello (11 e 12) sulle rete locale verranno adattati al momento della pubblicazione del nuovo documento d'applicazione revisionato "Rete locale" [decisione del Comitato AES dal 3 luglio 2013]

12. Contratto di utilizzazione per consumatori finali in reti locali

Questo contratto va stipulato dopo la conclusione del contratto di utilizzazione della rete locale. Esso attribuisce il diritto al consumatore finale di utilizzare l'infrastruttura di rete del (nuovo) gestore delle linee elettriche di estensione ridotta e i suoi servizi di sistema. Questo modello di contratto è adattato ai casi in cui, considerata la «situazione della rete locale» è necessario definire delle regolamentazioni specifiche con il consumatore finale.

13. Allegato: Condizioni generali di utilizzazione delle reti e di fornitura di energia elettrica

Queste Condizioni generali (CG) continuano a trovare applicazione con quei clienti che, in una prima fase, ancora non partecipano al mercato liberalizzato. Non vengono firmate; nell'ambito della fornitura di elettricità il cliente deve tuttavia avere l'opportunità di prenderne visione o di ottenerne un esemplare (sportello, download da Internet, ecc.).

L'AES mette questi contratti modello a disposizione dei suoi membri a titolo gratuito. Essa non si assume alcuna responsabilità quanto alla correttezza e alla completezza delle informazioni. Ogni utilizzatore dei contratti modello è chiamato ad adattarli alle proprie esigenze individuali. Egli è inoltre responsabile di eventuali disposizioni adottate sulla base di un contratto modello.

1. Contratto di allacciamento alla rete per utenti finali

tra

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **utente allacciato alla rete**

e

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete**.

Oggetto: allacciamento alla rete di

{oggetto, no. della parcella, via/no., NPA/località, comune politico}

Sommario

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Contributo di allacciamento
4. Limite della proprietà
5. Misurazione
6. Scambio di dati
7. Interruzioni, restrizioni
8. Fatturazione
9. Imposte
10. Responsabilità
11. Durata del contratto
12. Trasferibilità del contratto
13. Modifiche
14. Diritto applicabile, controversie

Allegati 1a & 1b: Disposizioni specifiche per l'utente allacciato alla rete

1. Oggetto del contratto

In virtù del presente contratto di allacciamento alla rete, l'utente ottiene il diritto di allacciare, dietro pagamento del contributo di allacciamento, i propri impianti alla rete di distribuzione del gestore di rete. L'utilizzo della rete e la fornitura di energia elettrica sono regolati separatamente.

2. Basi contrattuali

All'allacciamento alla rete si applicano in particolare:

- le basi legali, ossia la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- le norme, raccomandazioni e direttive tecniche applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch);
- le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution Code, DC);
- le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code, MC);
- il "Modello di utilizzazione per la rete di distribuzione svizzera" (MUR-D – CH)
- la raccomandazione per l'allacciamento alla rete (NA/RR) (in questo momento solo D e F)
- EN/SN 50160 sulle caratteristiche della tensione delle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.
- le regolamentazioni tecniche del gestore di rete.

3. Contributo di allacciamento

Il contributo di allacciamento si compone del contributo per allacciamento alla rete e del contributo ai costi della rete.

Il contributo per allacciamento alla rete comprende le spese necessarie ai fini della realizzazione dell'allacciamento alla rete.

Il contributo ai costi della rete è calcolato in funzione dell'utilizzo dell'infrastruttura di rete, indipendentemente dal fatto che l'allacciamento alla rete abbia o meno comportato degli ampliamenti della rete.

All'interno della zona edificabile, il contributo per allacciamento alla rete è generalmente fatturato secondo i costi o su base forfettaria; il contributo ai costi della rete è forfettario.

Fuori dalla zona edificabile, il contributo per allacciamento alla rete è generalmente calcolato a partire dalla rete esistente e tenendo conto della redditività. Il minimo è costituito dal contributo per allacciamento alla rete in zona edificabile. Occorre tenere in considerazione le condizioni quadro stabilite a livello cantonale sulla base della legislazione in materia di pianificazione del territorio e approvvigionamento elettrico.

Agli allacciamenti provvisori (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.) si applicano delle disposizioni particolari.

Qualora un allacciamento dovesse servire più oggetti (case a schiera, proprietà per piani, ecc.) i proprietari interessati pagano in comune il contributo di allacciamento e rispondono in maniera solidale. Essi si accordano in merito ai costi e ai doveri rispettivi prima della realizzazione dell'allacciamento.

La dimensione dell'allacciamento e il luogo del raccordo sono stabiliti dal gestore di rete che, per quanto possibile, terrà conto degli interessi dell'utente allacciato alla rete.

Il contributo di allacciamento è versato in un'unica volta. In caso di superamento della potenza prelevabile viene richiesto un contributo supplementare. La potenza prelevabile (ev. la protezione ammessa) è definita nell'*Allegato 1*. Il gestore di rete deve mettere costantemente a disposizione un'infrastruttura di rete atta al trasporto della potenza sottoscritta.

4. Limite della proprietà

Il limite della proprietà è conforme alle disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code, DC) e alla raccomandazione per l'allacciamento alla rete (per tutti coloro allacciati alla rete) (NA/RR). Eventuali deroghe vanno definite nell'*Allegato 1*.

5. Misurazione

Gli apparecchi di misura, necessari al conteggio dell'energia e alla trasmissione dei dati sono forniti dal gestore di rete e rimangono di sua proprietà. L'utente allacciato alla rete mette gratuitamente a disposizione del gestore di rete lo spazio necessario all'alloggiamento dei dispositivi di misura e delle installazioni necessarie per l'allacciamento di questi apparecchi, conformemente alle istruzioni del gestore di rete.

I dispositivi di misura possono essere posati, rimossi, spostati, piombati o spiombati esclusivamente dal gestore di rete o dai suoi incaricati. Parallelamente, solo gli incaricati del gestore di rete possono predisporre o interrompere l'alimentazione elettrica di un impianto mediante il montaggio o lo smontaggio di dispositivi di misura.

6. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

7. Interruzioni, restrizioni

7.1 Il gestore di rete ha il diritto di limitare o interrompere interamente l'esercizio della sua rete di distribuzione:

- in caso di forza maggiore (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve), in caso di eventi straordinari (quali disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
- in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
- in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica o di messa in pericolo della stabilità dell'esercizio della rete.

Per quanto possibile, il gestore di rete terrà in considerazione le esigenze del consumatore finale. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata vanno in linea di principio notificate anticipatamente al consumatore finale.

7.2 Dopo solleciti e richiami scritti infruttuosi, il gestore di rete è autorizzato a rifiutare all'utente la realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione o di disconnettere dalla rete l'impianto dell'utente:

- se questi non adempie tempestivamente ai propri impegni di pagamento;
- se non sussiste alcuna garanzia per il pagamento del contributo di allacciamento;
- se agli incaricati del gestore di rete viene negato o impedito l'accesso ai dispositivi di misurazione;

- se l'utente allacciato alla rete o il consumatore finale non pone rimedio ai disturbi inammissibili alla rete causati dai suoi impianti;
- se il consumatore finale rifiuta di pagare l'utilizzazione della rete al gestore di rete;
- se il consumatore finale contravviene ripetutamente ed in modo grave a obblighi essenziali sanciti dal contratto di utilizzazione della rete.

8. Fatturazione

Il gestore di rete ha la facoltà di fatturare anticipi e acconti per la realizzazione dell'allacciamento alla rete. I pagamenti giungono a scadenza dopo 30 giorni dalla loro fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni liberi da costi aggiuntivi.

9. Imposte

I prezzi e gli indennizzi menzionati nel presente contratto si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno aggiunte alla fattura.

10. Responsabilità

- 10.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 10.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, il gestore di rete e l'utente allacciato alla rete, o il consumatore finale, non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.
- 10.3 Eventuali danni all'allacciamento alla rete vengono riparati dal gestore di rete a spese dell'utente allacciato alla rete.

11. Durata del contratto

Il contratto entra in vigore all'atto della firma e dura fintantoché esiste l'allacciamento alla rete.

12. Trasferibilità del contratto

Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del gestore di rete, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

13. Modifiche

Le modifiche al presente contratto e all'allegato richiedono la forma scritta. Questo vale in particolare per l'aumento della potenza pattuita, il passaggio a una tensione di alimentazione superiore e la realizzazione di nuovi allacciamenti o la modifica di allacciamenti esistenti.

14. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del gestore di rete. Ogni controversia risultante dal presente contratto verrà sottoposta alle competenti istanze statali.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome dell'utente allacciato alla rete}

{nome del gestore di rete}

Allegato 1a:

Disposizioni specifiche per l'utente allacciato alla rete del [data]

.....
per un allacciamento alla rete di bassa tensione.

Tipo di edificio:

Punto di fornitura:

Ditta esecutrice dell'impianto:

Contributo di allacciamento:

contributo per allacciamento alla rete	CHF
contributo ai costi della rete	CHF
servizi supplementari	CHF
IVA, attualmente 8%	CHF
Totale	CHF

Potenza prelevabile: kVA

con $\cos \phi \geq$

protezione max. A

Eventuale potenza immessa autorizzata: kVA

con $\cos \phi \geq$

Tensione nominale: **230/400 Volt**

Posizionamento dei dispositivi di misurazione:

Le misurazioni sono regolate nel contratto di utilizzazione della rete per ogni consumatore finale.

Infrastruttura di telelettura:

L'allacciamento ha luogo a partire da:

I seguenti presupposti edilizi sono a carico dell'utente allacciato alla rete:

.....

.....

Il controllo dell'impianto elettrico

Tutti i costi di costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti elettrici a partire dal limite di proprietà sono a carico dell'utente allacciato alla rete.

Luogo, data

{nome dell'utente allacciato alla rete}

{nome del gestore di rete}

L'utente allacciato alla rete è tenuto a mettere a disposizione lo spazio necessario per la realizzazione della stazione di trasformazione. Egli concede al gestore di rete le servitù corrispondenti e il diritto di accesso conformemente al CC e autorizza il gestore di rete a far iscrivere tali servitù nel registro fondiario. Il posizionamento della stazione di trasformazione viene stabilito di comune accordo dall'utente allacciato alla rete e dal gestore di rete.

14

2. Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione

(contratto modello per consumatori finali non soggetti a regolamentazioni specifiche)

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete**

Sommario

1. Oggetto
2. Basi contrattuali
3. Allacciamento alla rete di distribuzione
4. Potenza prelevabile
5. Perturbazioni della rete
6. Interruzioni, restrizioni
7. Richieste inerenti all'uso
8. Limite di proprietà
9. Misurazione
10. Scambio di dati
11. Remunerazione dell'uso della rete, fatturazione
12. Imposte
13. Responsabilità
14. Durata del contratto
15. Diritto applicabile, controversie

Allegato 1: Tariffario

1. Oggetto

Le presenti Condizioni generali (CG) regolano l'utilizzo della rete di distribuzione del gestore di rete da parte di consumatori finali privi di regolamentazioni specifiche, i cui impianti sono allacciati alla rete di distribuzione. Oggetto del contratto è quindi l'utilizzo della rete. La fornitura di energia e l'allacciamento alla rete necessitano di regolamentazioni separate.

2. Basi contrattuali

Con l'utilizzo della rete di distribuzione e il ricorso ai necessari servizi di sistema ad esso connessi, il consumatore finale riconosce le presenti CG come vincolanti.

Ai fini dell'utilizzo della rete di distribuzione e del ricorso ai necessari servizi di sistema ad esso connessi fanno stato:

- le basi legali vigenti, in particolare la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- le diverse norme, raccomandazioni e direttive applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch);
- le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code);
- le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code);
- le disposizioni concernenti l'utilizzo della rete di distribuzione (Modello di utilizzo della rete per la rete di distribuzione svizzera);
- la raccomandazione per l'allacciamento alla rete (NA/RR) (in questo momento solo D e F)
- EN/SN 50160 sulle caratteristiche della tensione delle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica;
- le regolamentazioni tecniche del gestore di rete.

Il consumatore finale assicura il proprio fabbisogno mediante un contratto legalmente valido di fornitura di energia. Egli notifica al gestore di rete, con un preavviso di almeno 30 giorni, ogni modifica delle condizioni di fornitura che potrebbero influire sull'attività di quest'ultimo (p. es. cambiamento del fornitore di elettricità, rescissione del contratto di fornitura, limitazioni alla fornitura di energia, ecc.). Se il consumatore finale rescinde il contratto di fornitura nei termini prescritti, i costi risultanti sono a carico del gestore di rete; se il contratto viene rescisso dal fornitore di energia, il gestore di rete gli può imputare i costi ascrivibili al cambiamento.

Se il consumatore finale utilizza la rete del gestore di rete senza che la copertura del suo fabbisogno sia assicurata da contratti di fornitura di energia, entra automaticamente in vigore un contratto tacito con il gestore di rete o con il fornitore designato dal gestore di rete. Il fornitore ha la facoltà di addebitare al consumatore finale tutte le spese connesse a tale fornitura di energia addizionate di una sovrattassa.

3. Allacciamento alla rete di distribuzione

Per gli allacciamenti alla rete di distribuzione fanno stato le singole disposizioni del Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera, le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code), nonché i regolamenti del gestore di rete facenti capo a tali documenti.

In particolare, il consumatore finale o il proprietario del fondo sottopongono al gestore di rete una richiesta scritta relativa alla realizzazione di nuovi allacciamenti o alla modifica di allacciamenti esistenti [cfr. disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code)].

4. Potenza prelevabile / Potenza immessa

La potenza prelevabile è stabilita dal contratto di allacciamento alla rete, stipulato tra il gestore di rete e l'utente allacciato alla rete [cfr. disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code)]. Essa deve essere messa a disposizione dal gestore di rete. In presenza di più punti di misura, la potenza prelevabile viene suddivisa proporzionalmente.

Qualora il consumatore finale desiderasse aumentare la potenza prelevabile occorrerà procedere conformemente alle disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code).

Se la potenza prelevata dal consumatore finale supera la potenza prelevabile, si applicano le disposizioni del Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera, nonché le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code).

Un'eventuale potenza immessa è fissata nel contratto di allacciamento tra il gestore di rete e l'utente con l'indicazione della potenza immessa autorizzata (cfr. le condizioni tecniche per l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code)).

5. Perturbazioni della rete

Il consumatore finale è tenuto a concepire e gestire i propri impianti in modo tale da non causare perturbazioni -C alla rete (cfr. Distribution Code).

6. Interruzioni, restrizioni

6.1 Il gestore di rete ha il diritto di limitare o interrompere interamente l'esercizio della sua rete di distribuzione:

- in caso di forza maggiore (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve), in caso di eventi straordinari (quali disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
- in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
- in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica o di messa in pericolo della stabilità dell'esercizio della rete.

Per quanto possibile, il gestore di rete terrà in considerazione le esigenze del consumatore finale. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata vengono in linea di principio notificate anticipatamente al consumatore finale.

6.2 Dopo solleciti e richiami scritti infruttuosi, il gestore di rete è autorizzato a rifiutare all'utente allacciato alla rete la realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione o a disconnettere dalla rete l'impianto dell'utente:

- in caso di contravvenzione alle presenti Condizioni generali, in particolare se il consumatore finale dovesse rifiutarsi di pagare al gestore di rete o ai fornitori da questi designati l'energia prelevata;
- se l'utente allacciato alla rete o il consumatore finale non pone rimedio ai disturbi inammissibili alla rete causati dai suoi impianti;
- se il consumatore finale non adempie tempestivamente i propri impegni di pagamento o non sussiste alcuna garanzia per il pagamento del contributo di allacciamento;
- se agli incaricati del gestore di rete viene negato o impedito l'accesso ai dispositivi di misurazione.

7. Condizioni di utilizzo

Il rapporto tra consumo di energia attiva e reattiva è stabilito nel tariffario mediante il $\cos \phi$. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare se necessario il $\cos \phi$ alle mutate condizioni della situazione della rete.

Siccome il fattore di potenza influisce sugli impianti di produzione e di rete del gestore di rete e/o di terzi, il gestore di rete è autorizzato ad adottare delle misure particolari a carico del consumatore che non rispetta i valori fissati (cfr. le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code)).

8. Limite di proprietà

Il limite di proprietà costituisce il confine della responsabilità dell'azienda (art. 2, cpv. 2. Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione, OIBT).

A partire dal limite di proprietà il consumatore finale è responsabile e si assume i costi di allestimento e manutenzione degli impianti necessari allo sfruttamento dell'energia elettrica.

9. Misurazione

Gli apparecchi di misura, necessari al conteggio dell'energia e alla trasmissione dei dati sono forniti dal gestore di rete e rimangono di sua proprietà. I dispositivi di misura possono essere posati, rimossi, spostati, piombati o spiombati esclusivamente dal gestore di rete o dai suoi incaricati. Parallelamente solo gli incaricati del gestore di rete possono predisporre o interrompere l'alimentazione elettrica di un impianto mediante il montaggio o lo smontaggio di dispositivi di misura.

Ai fini della misurazione si applicano le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code). Queste stabiliscono le esigenze minime in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura per nuovi impianti e, su richiesta del consumatore finale, anche per installazioni esistenti. Su richiesta del consumatore finale, il gestore di rete deve adattare, entro un termine ragionevole, i dispositivi di misura esistenti alle esigenze minime.

Consumatore finale e gestore di rete possono stabilire di comune accordo di quanto intendano superare le esigenze minime. I costi ascrivibili alle esigenze supplementari vanno attribuiti in funzione del principio di causalità.

Per quanto concerne l'esecuzione dei dispositivi per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura, si fa riferimento al tariffario. Qualora le esigenze minime venissero superate, l'esecuzione dei dispositivi per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura vanno pattuite contrattualmente.

10. Scambio di dati

L'AAE elabora e utilizza i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione delle trattative soggette alle presenti Condizioni generali (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. L'AAE e il cliente finale sono autorizzati a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. L'AAE può trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. L'AAE e il cliente finale si dichiarano d'accordo con le disposizioni precedenti.

11. Remunerazione dell'uso della rete, fatturazione

I prezzi relativi all'utilizzazione della rete e al ricorso ai servizi di sistema ad essa necessariamente connessi figurano nel tariffario del gestore di rete in vigore. Essi si applicano sino a un loro successivo adeguamento. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare i prezzi in funzione delle diverse situazioni. Il consumatore finale è orientato tempestivamente in merito agli adeguamenti dei prezzi previsti.

Il consumatore finale può concordare con i suoi fornitori di energia di integrare il pagamento dell'utilizzo della rete nel contratto di fornitura di energia. In tal caso, il gestore di rete emette la sua fattura all'indirizzo del fornitore di energia, anche se il consumatore finale continua ad essere debitore nei confronti del gestore della rete di distribuzione.

La fatturazione ha luogo a intervalli regolari, stabiliti dal gestore di rete sulla base delle letture dei contatori. Il gestore di rete può richiedere pagamenti anticipati e acconti. Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni e liberi da costi aggiuntivi.

12. Imposte

I prezzi si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno conteggiate separatamente nella fattura e indicate nel tariffario.

13. Responsabilità

- 13.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 13.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, il gestore di rete e il consumatore finale non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

14. Durata del contratto

Il contratto entra in vigore con l'utilizzo della rete e il ricorso ai servizi di sistema del gestore di rete ad essa necessariamente connessi da parte del consumatore finale e dura fintantoché tali servizi sono erogati e utilizzati.

Il consumatore finale deve informare preventivamente il gestore di rete di un suo eventuale trasloco o del fatto che, per qualsiasi altro motivo, non intenda più utilizzare la rete.

15. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del gestore di rete. Ogni controversia risultante dal presente contratto verrà sottoposta alle competenti istanze statali.

Il consiglio di amministrazione della {nome, sede del gestore di rete} ha approvato le presenti Condizioni generali nella sua seduta del Esse entrano immediatamente in vigore.

Allegato 1

Tariffario del [data]

Va allestito da ogni GRD in funzione delle sue esigenze.

Indicazioni (opzionali):

incl. definizione del rapporto tra consumo di energia attiva e reattiva (cfr. CG, pto 7); incl. prezzo per il superamento del prelievo di energia reattiva; incl. l'esecuzione dei dispositivi per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (cfr. CG, pto 9, e le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code)).

(opzionale) cfr. pto 11: conformemente all'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (SR 942.211), i prezzi pubblicati devono includere l'IVA. Ecco una proposta per la rappresentazione.

	Energia	Potenza	Tassa base
Prezzi	Ct./kWh	Fr / kW / Mese	Fr / Mese
<i>IVA esclusa</i>	<i>11,00</i>	<i>8,00</i>	<i>10,00</i>
<i>IVA, 8%</i>	<i>0,88</i>	<i>0,64</i>	<i>0,80</i>
<i>Totale, inclusa IVA</i>	<i>11,88</i>	<i>8,64</i>	<i>10,80</i>

Tabella 1 Tariffario

3. Contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali

(Contratto modello per consumatori finali soggetti a regolamentazioni specifiche)

tra

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **consumatore finale**

e

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete**

Oggetto: utilizzazione della rete per {no. rif., oggetto, località}

Sommario

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Potenza prelevabile
4. Perturbazioni della rete
5. Interruzioni, restrizioni
6. Misurazione
7. Scambio di dati
8. Prezzi, fatturazione
9. Imposte
10. Esercizio e manutenzione
11. Responsabilità
12. Modifiche
13. Durata del contratto
14. Diritto applicabile, controversie

Allegato 1: Disposizioni specifiche concernenti il consumatore finale

Allegato 2: Tariffario

1. Oggetto del contratto

Il presente contratto conferisce al consumatore finale il diritto di utilizzare, contro remunerazione, l'infrastruttura di rete del gestore di rete così come pure i servizi di sistema ad essa necessariamente connessi per il trasporto di energia elettrica alla sua azienda {designazione e sede dell'oggetto}.

2. Basi contrattuali

In relazione all'utilizzo dell'infrastruttura di rete del gestore di rete e dei servizi di sistema ad essa necessariamente connessi si applicano in particolare:

- le basi legali, ossia la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- le norme, raccomandazioni e direttive tecniche applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch);
- le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution Code, DC);
- le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code);
- le disposizioni concernenti l'uso della rete di distribuzione (Modello di utilizzo delle reti svizzere di distribuzione, MURD);
- le regolamentazioni tecniche del gestore di rete;
- EN/SN 50160 sulle caratteristiche della tensione delle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.

Il consumatore finale assicura il proprio fabbisogno mediante uno o più contratti legalmente validi di fornitura di energia. Egli notifica al gestore di rete, con un preavviso di almeno 30 giorni, ogni modifica delle condizioni di fornitura che potrebbero influire sull'attività di quest'ultimo (p. es. cambiamento del fornitore di elettricità, rescissione del contratto di fornitura, limitazioni alla fornitura di energia, ecc.). Se il consumatore finale rescinde il contratto di fornitura nei termini prescritti, i costi risultanti sono a carico del gestore di rete; se il contratto viene rescisso dal fornitore di energia, il gestore di rete gli può imputare i costi ascrivibili al cambiamento.

Se il consumatore finale utilizza la rete del gestore di rete senza che la copertura del suo fabbisogno sia assicurata da contratti di fornitura di energia, entra automaticamente in vigore un contratto tacito con il gestore di rete o con il fornitore designato dal gestore di rete. Il fornitore ha la facoltà di addebitare al consumatore finale tutte le spese connesse a tale fornitura di energia addizionate di una sovrattassa.

3. Potenza prelevabile / Potenza immessa

La potenza prelevabile e la tensione di prelievo sono stabilite per il punto di misura nell'*Allegato 1* e messe a disposizione dal gestore di rete. Le potenze richieste non possono superare le potenze prelevabili.

Qualora il consumatore finale desiderasse aumentare la potenza prelevabile occorrerà procedere conformemente alle disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code).

Un'eventuale potenza immessa è fissata nel contratto di allacciamento tra il gestore di rete e l'utente con l'indicazione della potenza immessa autorizzata (cfr. le condizioni tecniche per l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code)).

4. Perturbazioni della rete

Il consumatore finale è tenuto a posare e gestire i propri impianti in modo tale da non causare alcuna perturbazione inammissibile della rete.

5. Interruzioni, restrizioni

5.1 Il gestore di rete ha il diritto di limitare o interrompere interamente l'esercizio della sua rete di distribuzione:

- in caso di forza maggiore (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve), in caso di eventi straordinari (quali disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
- in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
- in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica o di messa in pericolo della stabilità dell'esercizio della rete.

Per quanto possibile, il gestore di rete terrà in considerazione le esigenze del consumatore finale. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata-vengono in linea di principio notificate anticipatamente al consumatore finale.

5.2 Dopo solleciti e richiami scritti infruttuosi, il gestore di rete è autorizzato a rifiutare all'utente allacciato alla rete la realizzazione dell'allacciamento alla rete di distribuzione o a disconnettere dalla rete l'impianto dell'utente:

- in caso di contravvenzione alle presenti Condizioni generali, in particolare se il consumatore finale dovesse rifiutarsi di pagare al gestore di rete o ai fornitori da questi designati l'energia prelevata;
- se l'utente allacciato alla rete o il consumatore finale non pone rimedio ai disturbi inammissibili alla rete causati dai suoi impianti;
- se il consumatore finale non adempie tempestivamente i propri impegni di pagamento o non sussiste alcuna garanzia per il pagamento del contributo di allacciamento;
- se agli incaricati del gestore di rete viene negato o impedito l'accesso ai dispositivi di misurazione.

6. Misurazione

Gli apparecchi di misura, necessari al conteggio dell'energia e alla trasmissione dei dati sono forniti dal gestore di rete e rimangono di sua proprietà. I dispositivi di misura possono essere posati, rimossi, spostati, piombati o spiombati esclusivamente dal gestore di rete o dai suoi incaricati. Parallelamente, solo gli incaricati del gestore di rete possono predisporre o interrompere l'alimentazione elettrica di un impianto mediante il montaggio o lo smontaggio di dispositivi di misura.

Ai fini della misurazione si applicano le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code). Queste stabiliscono le esigenze minime in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura per nuovi impianti e, su richiesta del consumatore finale, anche per installazioni esistenti. Su richiesta del consumatore finale, il gestore di rete deve adattare, entro un termine ragionevole, i dispositivi di misura esistenti alle esigenze minime.

Consumatore finale e gestore di rete possono stabilire di comune accordo di quanto intendano superare le esigenze minime. I costi ascrivibili alle esigenze supplementari vanno attribuiti in funzione del principio di causalità.

L'esecuzione dei dispositivi per la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura ha luogo conformemente a quanto specificato nell'*Allegato 1*.

7. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

8. Prezzi, fatturazione

I prezzi relativi all'utilizzazione della rete e al ricorso ai servizi di sistema ad essa necessariamente connessi figurano nel tariffario del gestore di rete in vigore (*Allegato 2*). Essi si applicano sino a un loro successivo adeguamento. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare i prezzi in funzione delle diverse situazioni. Il consumatore finale è orientato tempestivamente in merito agli adeguamenti dei prezzi previsti.

Il consumatore finale può concordare con i suoi fornitori di energia di integrare il pagamento dell'utilizzo della rete nel contratto di fornitura di energia. In tal caso, il gestore di rete emette la sua fattura all'indirizzo del fornitore di energia, anche se il consumatore finale continua ad essere debitore nei confronti del gestore della rete di distribuzione.

La fatturazione ha luogo a intervalli regolari, stabiliti dal gestore di rete sulla base delle letture dei contatori. Il gestore di rete può richiedere pagamenti anticipati e acconti. Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni e liberi da costi aggiuntivi.

Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro il termine legale di prescrizione di cinque anni.

9. Imposte

I prezzi e gli indennizzi menzionati nel presente contratto si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno conteggiate separatamente nella fattura e indicate nel tariffario.

10. Esercizio e manutenzione

Ogni parte contraente è responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di sua proprietà conformemente a quanto prescritto dalla Confederazione, dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte e dell'Associazione svizzera degli elettrotecnici (ASE).

11. Responsabilità

- 11.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 11.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, il gestore di rete e il consumatore finale non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

12. Modifiche

Ogni modifica del presente contratto richiede la forma scritta.

13. Durata del contratto

Il contratto entra in vigore con l'utilizzo della rete e il ricorso ai servizi di sistema del gestore di rete ad essa necessariamente connessi da parte del consumatore finale e dura fintantoché tali servizi sono erogati e utilizzati. Il consumatore finale deve informare preventivamente il gestore di rete di un suo eventuale trasloco o del fatto che, per qualsiasi altro motivo, non intenda più utilizzare la rete.

14. Trasferibilità del contratto

Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del gestore di rete, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

15. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del gestore di rete. Ogni controversia risultante dal presente contratto sarà sottoposta alle competenti istanze statali.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome del consumatore finale}

{nome del gestore di rete}

4. Contratto quadro per l'attuazione dell'uso della rete da parte di fornitori

tra

{nome, indirizzo, NPA località}
di seguito detto **fornitore**

e

{nome, indirizzo, NPA località}
di seguito detto **gestore di rete**

Sommario

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Scambio di dati
4. Obblighi di informazione del fornitore
5. Rappresentanza del fornitore
6. Prezzi, fatturazione
7. Imposte
8. Trasferibilità del contratto
9. Modifiche
10. Durata del contratto
11. Rescissione
12. Diritto applicabile, controversie

Allegato 1: Modello del contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali

Allegato 2: Condizioni generali di utilizzazione della rete di distribuzione

Allegato 3: Tariffario (o tariffari)

1. Oggetto del contratto

Conformemente al modello svizzero di utilizzazione della rete, per il pagamento dell'indennità di utilizzo è determinante il luogo nel quale avviene il prelievo dell'elettricità (modello basato sui prelievi di energia). Conseguentemente, il consumatore finale è debitore del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Ai suoi consumatori finali della zona servita dalla rete del gestore di rete, il fornitore offre contratti che, oltre alla fornitura di elettricità, coprono anche l'incasso dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete e il loro successivo versamento al gestore di rete.

Il presente contratto conferisce al fornitore il diritto di ricorrere, a nome e per conto dei suoi consumatori finali e contro remunerazione, all'infrastruttura di rete del gestore di rete e ai servizi di sistema ad essa necessariamente connessi ai fini del trasporto dell'elettricità agli impianti dei suoi consumatori finali.

2. Basi contrattuali

In relazione all'utilizzo dell'infrastruttura di rete del gestore di rete e al ricorso ai servizi di sistema ad essa necessariamente connessi si applicano in particolare:

- le basi legali, ossia la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- le norme, raccomandazioni e direttive tecniche applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch);
- le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution Code, DC);
- le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code);
- le disposizioni concernenti l'uso della rete di distribuzione (Modello di utilizzo delle reti svizzere di distribuzione, MURD);
- la raccomandazione per l'allacciamento alla rete (NA/RR) (in questo momento solo D e F)
- le regolamentazioni tecniche del gestore di rete.

3. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

4. Obblighi di informazione del fornitore

Il fornitore è tenuto a informare il gestore di rete in merito ai fatti e agli accordi seguenti in relazione a ogni cliente finale:

- il fornitore informa il gestore di rete in merito alle condizioni e le scadenze alle quali il contratto di fornitura con il consumatore finale può essere rescisso;
- il fornitore informa tempestivamente il gestore di rete di un'eventuale mora del consumatore finale in relazione a fatture concernenti la fornitura di elettricità e/o la remunerazione dell'utilizzo della rete. In tali casi, il

fornitore e il gestore di rete decidono di comune accordo come procedere nei confronti del consumatore finale (cfr. misure previste dal contratto di utilizzazione della rete e fornitura di energia);

- il fornitore informa preventivamente il gestore di rete [stabilire il termine] in merito a previste interruzioni delle forniture qualora sussista la possibilità che il consumatore finale richieda un ritorno nel cerchio di fornitura del gestore di rete.

5. Rappresentanza da parte del fornitore

Se l'oggetto della relazione contrattuale tra il fornitore e i suoi consumatori finali è l'organizzazione dell'utilizzo della rete, nei confronti del gestore di rete il fornitore funge da rappresentante diretto di ognuno dei suoi consumatori finali. Di conseguenza le parti contraenti del contratto di utilizzazione della rete sono esclusivamente i consumatori finali del fornitore e il gestore di rete. Il gestore di rete fattura l'utilizzazione della rete ai consumatori finali all'indirizzo del fornitore.

Per quanto concerne i contenuti dei contratti di utilizzazione della rete si fa riferimento agli *Allegati 1, 2 e 3*. Con l'eccezione di quanto elencato di seguito, il gestore di rete e il fornitore trattano ogni questione esclusivamente tra loro senza il coinvolgimento del consumatore finale. Per quanto descritto di seguito, il gestore di rete prende direttamente contatto con i singoli consumatori finali del fornitore:

- per la lettura di misurazioni/contatori;
- per la notifica di interruzioni di corrente;
- per l'eliminazione di disturbi;
- per tutti gli aspetti tecnici, in particolare in caso di modifica della potenza prelevabile e di perturbazioni illecite.

Il fornitore notifica al gestore di rete ogni modifica concernente i consumatori finali da lui rappresentati con un preavviso minimo di 30 giorni.

Mediante detta notifica, il fornitore conferma al gestore di rete:

- l'esistenza di un contratto giuridicamente valido concernente la fornitura di elettricità e l'utilizzazione della rete con i suoi consumatori finali;
- di avere informato i suoi consumatori finali in merito ai contenuti del contratto di utilizzazione della rete, in particolare del fatto che, in caso di soppressione della fornitura di elettricità da parte del fornitore scelto, il gestore di rete si assume automaticamente la fornitura di elettricità al consumatore finale e gli fatturerà per questo un prezzo soggetto a maggiorazione;
- che il fornitore è incaricato dai propri consumatori finali di far valere, in qualità di rappresentante dei clienti, a loro nome e per loro conto, i diritti e i doveri derivanti dal contratto di utilizzazione della rete presso il gestore di rete;
- che il fornitore risponde a nome e per conto del consumatore finale della totalità dei corrispettivi per l'utilizzo della rete al punto di prelievo, indipendentemente dalla possibilità che eventuali forniture parziali (p. es. forniture di programmi previsionali) avvengano tramite altri fornitori (impossibilità della ripartizione dell'indennità di utilizzazione della rete tra singole forniture parziali);
- l'esistenza di una dichiarazione scritta del consumatore finale del fornitore per cui con la cessazione della relazione contrattuale tra il fornitore e il consumatore finale decade anche la rappresentanza in oggetto.

6. Prezzi, fatturazione

I prezzi relativi all'utilizzazione della rete e al ricorso ai servizi di sistema ad essa necessariamente connessi figurano nel tariffario del gestore di rete in vigore (cfr. *Allegato 3*). Essi si applicano sino a un loro successivo adeguamento. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare i prezzi in funzione delle diverse situazioni. Il fornitore è orientato tempestivamente in merito agli adeguamenti dei prezzi previsti.

La fatturazione ha luogo a intervalli regolari, stabiliti dal gestore di rete sulla base delle letture dei contatori. Il gestore di rete può richiedere pagamenti anticipati e acconti. Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni liberi da costi aggiuntivi.

Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro il termine legale di prescrizione di cinque anni.

7. Imposte

I prezzi e gli indennizzi menzionati nel presente contratto si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno conteggiate separatamente nella fattura e indicate nel tariffario.

8. Trasferibilità del contratto

Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del gestore di rete, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

9. Modifiche

Ogni modifica del presente contratto richiede la forma scritta.

10. Durata del contratto

Il contratto entra in vigore con la fornitura di elettricità da parte del fornitore a un primo cliente e quindi con l'utilizzo della rete e il ricorso ai servizi di sistema del gestore di rete ad essa necessariamente connessi da parte del fornitore. Fatto salvo il pto 10, esso dura sino all'estinzione dell'ultima relazione contrattuale del fornitore con i suoi consumatori finali.

11. Rescissione

Il presente contratto può essere rescisso dal fornitore con un preavviso di sei mesi. Qualora il fornitore non regolasse tempestivamente delle pretese da parte del gestore di rete, quest'ultimo è autorizzato, dopo un unico sollecito con minaccia della disdetta, a rescindere il presente contratto senza preavviso alcuno. Il gestore di rete informa i consumatori finali interessati del decadimento della rappresentanza da parte del fornitore.

12. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del gestore di rete. Eventuali controversie saranno sottoposte alle competenti istanze statali.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome del fornitore}

{nome del gestore di rete}

5. Contratto di allacciamento alla rete e utilizzazione della rete per produttori

tra

{nome, indirizzo, NPA località}
di seguito detto **produttore**

e

{nome, indirizzo, NPA località}
di seguito detto **gestore di rete**

Oggetto: **utilizzazione della rete** per

impianto(i) di produzione: centrale, località
{ev. indicazioni supplementari per la localizzazione univoca dell'impianto(i)}

Punto(i) di inserimento: nome della stazione elettrica, località

Sommario

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Potenza pattuita
4. Dispositivi di misura e contatori
5. Rapporti di proprietà, titolare dell'azienda
6. Obblighi del produttore
7. Obblighi del gestore di rete
8. Scambio di dati
9. Prezzi, indennizzi, fatturazione
10. Imposte
11. Responsabilità
12. Durata del contratto, rescissione
13. Trasferibilità del contratto
14. Modifiche
15. Diritto applicabile, controversie

Allegato 1: Descrizione dell'allacciamento e dati tecnici dell'impianto/degli impianti di produzione e della rete (incl. schema/limite della proprietà)

Allegato 2: Regolamento d'esercizio con tutti gli allegati

Allegato 3: Tariffario

1. Oggetto del contratto

Il presente contratto regola:

- l'allacciamento dell'impianto/degli impianti di produzione all'infrastruttura del gestore di rete;
- l'utilizzo della rete da parte del produttore per il deflusso della produzione dell'impianto/degli impianti di produzione;
- la messa a disposizione della rete da parte del gestore di rete per il deflusso della produzione dell'impianto/degli impianti di produzione.

{*opzionale*} La fornitura di servizi supplementari (p. es. servizi supplementari per la regolazione primaria, servizi supplementari per il mantenimento della tensione, ecc.) è regolata separatamente.

2. Basi contrattuali

In relazione all'allacciamento dell'impianto/degli impianti di produzione all'infrastruttura del gestore di rete e alla messa a disposizione della rete da parte del gestore di rete si applicano in particolare:

- le basi legali, ossia la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- le norme, raccomandazioni e direttive tecniche applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch);
- le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution Code (DC) o Transmission Code (TC));
- le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code);
- le disposizioni tecniche concernenti l'utilizzazione delle reti di distribuzione (Modello di utilizzazione delle reti di distribuzione, MURD);
- la raccomandazione per l'allacciamento alla rete (NA/RR) (in questo momento solo D e F)
- le regolamentazioni tecniche del gestore di rete.

3. Potenza pattuita

La potenza attiva massima per l'intera potenza immessa dal produttore nella rete del gestore di rete è stabilita in MW.

Per ogni punto di immissione va mantenuto un valore minimo di $\cos \phi \geq \dots\dots\dots$. Eventuali eccessi di prelievo o fornitura di energia reattiva saranno fatturati dal gestore di rete conformemente all'*Allegato 3*.

4. Dispositivi di misura e contatori

Le disposizioni concernenti dispositivi di misura e contatori figurano nel *Metering Code* e nell'*Allegato 2*.

5. Rapporti di proprietà, titolare dell'azienda

{*Variante 1*} I rapporti di proprietà sono definiti nell'*Allegato 1*.

{*Variante 2*}

Sono di proprietà del gestore di rete:

Sono di proprietà del produttore:.....

Diritti di utilizzo particolari:.....

Il singolo proprietario è considerato esercente in relazione ai propri impianti e dispositivi ai sensi della legge sugli impianti elettrici {opzionale: altra regolamentazione}.

6. Doveri del produttore

6.1 Documentazione tecnica

{opzionale} Oltre alla documentazione richiesta conformemente all'*Allegato 1*, per il produttore sono vincolanti anche i documenti seguenti:

- ...
- ...

6.2 Esigenze tecniche

Le capacità tecniche delle unità produttive corrispondono alle esigenze tecniche definite nel Transmission Code e Distribution Code, in particolare per quanto concerne la fornitura di potenza attiva, la messa a disposizione di potenza reattiva, i dispositivi di sincronizzazione e protezione, il comportamento in caso di disturbi alla rete (stabilità transiente e statica).

{Opzionale} In relazione alle esigenze tecniche di cui nell'*Allegato 1* si stabiliscono le deroghe seguenti:

- {Deroga 1}
- {Deroga 2}
-

{Opzionale} Per le deroghe alle esigenze tecniche di cui al punto 6.2, cpv. 2, si stabiliscono i seguenti indennizzi:

- {Deroga 1, motivo dell'indennizzo}
- {Deroga 2, motivo dell'indennizzo}
-

I dettagli concernenti gli indennizzi figurano nell'*Allegato 3*.

6.3 Esigenze d'esercizio

6.3.1 Regolamento d'esercizio

1. Scopo del Regolamento d'esercizio (*Allegato 2*) è di garantire il rispetto delle condizioni del presente contratto nell'attività quotidiana, nonché di definire nella pratica le procedure e i dispositivi rilevanti per l'esercizio.
2. Nel Regolamento d'esercizio sono descritte in dettaglio le condizioni e le indicazioni concernenti tutti gli aspetti rilevanti per l'esercizio.
3. Il Regolamento d'esercizio tiene conto di eventuali esigenze particolari legate ad altri contratti sulla fornitura di servizi supplementari.

Se la fornitura di tali servizi supplementari a terzi dovesse o potesse influenzare il tipo di esercizio definito dal presente contratto, il produttore è tenuto a comunicare al gestore di rete le condizioni tecniche pattuite con tali terze parti.

6.3.2 Esigenze d'esercizio

1. Le misure d'esercizio dell'impianto/degli impianti di produzione corrispondono alle esigenze d'esercizio stabilite nel Transmission Code e Distribution Code.
2. {Opzionale} In relazione alle esigenze d'esercizio di cui nell'*Allegato 1* si stabiliscono le deroghe seguenti:
 - {Deroga 1}
 - {Deroga 2}
 -
3. {Opzionale} Per le deroghe alle esigenze tecniche di cui al punto 6.3.2.2 si stabiliscono i seguenti indennizzi:
 - {Deroga 1, motivo dell'indennizzo}
 - {Deroga 2, motivo dell'indennizzo}

•

I dettagli concernenti gli indennizzi figurano nell'*Allegato 3*.

6.3.3 Limitazioni d'esercizio

Restano riservate le necessarie limitazioni d'esercizio da parte del gestore della rete di trasporto in caso di minaccia alla stabilità dell'esercizio della rete ai sensi dell'art. 19 LAEI.

7. Obblighi del gestore di rete

7.1 In generale

I compiti e gli obblighi del gestore di rete sono descritti nell'*Allegato 3* {opzionale: nell'*Allegato 1*/nell'*Allegato 2*}.

{Opzionale} In deroga a quanto sopra, il gestore di rete e il produttore hanno stabilito quanto segue:

•

Le necessarie disposizioni d'esercizio sono definite nell'*Allegato 2* o in altri allegati al presente contratto.

7.2 Messa a disposizione della rete, interruzioni, restrizioni

Il gestore di rete mette in linea di principio la propria rete a disposizione del produttore entro i limiti delle capacità stabilite nell'*Allegato 1* per il deflusso della potenza e dell'energia elettriche prodotte nell'impianto/negli impianti del produttore.

Il gestore di rete ha il diritto di limitare o di interrompere interamente l'esercizio della propria rete:

- a. in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento), nonché per misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale. In tali casi, il gestore di rete terrà per quanto possibile in considerazione le esigenze del produttore. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata sono da concordare in anticipo con il produttore.
- b. in caso di forza maggiore o di eventi straordinari (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve, nonché disturbi o sovraccarichi della rete o altri eventi con effetti analoghi).
- c. Restano riservate le necessarie limitazioni d'esercizio da parte del gestore della rete di trasporto in caso di minaccia alla stabilità dell'esercizio della rete ai sensi dell'art. 19 LAEI.

In caso di ripetute contravvenzioni alle disposizioni essenziali del presente contratto e dopo un sollecito e una notifica scritta infruttuosi, il gestore di rete ha la facoltà di negare al produttore l'utilizzo della propria rete.

8. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

9. Prezzi, indennizzi, fatturazione

9.1. Indennità di allacciamento

Per l'allacciamento dei suoi impianti alla rete del gestore di rete, il produttore corrisponde a quest'ultimo un pagamento unico conformemente all'*Allegato 3*. Tale importo giunge a scadenza dopo la messa in esercizio dell'allacciamento. {ev. versamento di acconti}

{o nel caso di regolamenti speciali (p. es. con pagamenti ricorrenti quali le annualità) indicare un prezzo stabilito nell'Allegato 3}

{oppure, per impianti di produzione esistenti } Il presente contratto costituisce il regolamento di un rapporto in essere ai sensi della LAEI. Tutti i costi di allacciamento e le indennità sono già stati corrisposti prima della sua stipulazione.

9.2. Utilizzazione della rete da parte del produttore

9.2.1 Immissione nella rete di distribuzione

Conformemente al modello basato sui prelievi di energia, i produttori non devono versare alcun corrispettivo per l'energia immessa nella rete di distribuzione.

9.2.2 Prelievo dalla rete di distribuzione

Il prelievo di potenza ed energia elettrica per gli impianti del produttore in qualità di consumatore finale non è oggetto del presente contratto.

I produttori che prelevano energia dalla rete devono stipulare anche il contratto di utilizzazione della rete tra gestori di rete e consumatori finali.

9.3. Esercizio, manutenzione, rinnovamento, assicurazioni

Fatti salvi eventuali accordi scritti di tenore diverso, ogni parte contraente si fa carico individualmente dell'esercizio, della manutenzione, del rinnovamento e dell'assicurazione degli impianti di sua proprietà.

9.4. Durata della validità di prezzi e indennizzi

I prezzi e gli indennizzi stabiliti nell'ambito del presente contratto (cfr. *Allegato 3*) rimangono validi, con riserva di disposizioni in deroga, sino al loro successivo adeguamento. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare periodicamente prezzi e indennizzi all'evoluzione dei costi specifici determinanti ai fini del calcolo. Il produttore viene informato tempestivamente in merito a previsti adeguamenti di prezzi e indennizzi.

9.5. Fatturazione

I pagamenti giungono a scadenza dopo 30 giorni dalla loro fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni e non gravati da alcun costo.

Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro il termine legale di prescrizione di cinque anni.

10. Imposte

I prezzi e gli indennizzi menzionati nel presente contratto si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno conteggiate separatamente nella fattura.

11. Responsabilità

11.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.

11.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, le parti contraenti non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

12. Durata del contratto, disdetta

Il presente contratto entra in vigore all'atto della sua firma e ha durata indeterminata. Esso può essere rescisso in forma scritta da entrambe le parti per la fine di ogni mese con un preavviso di 12 mesi.

13. Trasferibilità del contratto

Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del gestore di rete, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

14. Modifiche

Ogni modifica del presente contratto richiede la forma scritta, in particolare l'aumento della potenza pattuita, il passaggio a una tensione di alimentazione superiore così come pure per la realizzazione di nuovi allacciamenti o la modifica di allacciamenti esistenti.

15. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del gestore di rete. Eventuali controversie saranno sottoposte alle competenti istanze statali.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome del produttore}

{nome del gestore di rete}

6. Contratto concernente i servizi supplementari del produttore

I contratti concernenti i servizi di sistema, in particolare la fornitura di potenza di regolazione primaria, potenza di regolazione secondaria e potenza di regolazione terziaria, nonché la fornitura e il prelievo di energia di compensazione sono stati elaborati da swissgrid e possono essere scaricati all'indirizzo web seguente:

http://www.swissgrid.ch/power_market/legal_system/ancillary_services/

7. Contratto di esercizio della rete tra gestore di rete di trasmissione e gestore di rete di distribuzione

Questo contratto è stato elaborato da swissgrid e può essere scaricato all'indirizzo web seguente:

http://www.swissgrid.ch/power_market/legal_system/grid_usage/list/V090630_contract_grid-usage.pdf/de

8. Contratto di allacciamento alla rete tra gestori di reti di distribuzione

tra

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete di distribuzione A (GRD-A)**

e

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete di distribuzione B (GRD-B)**

Oggetto: allacciamento alla rete di

{oggetto, no. della parcella, via/no., NPA/località, comune politico}

Sommario

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Contributo di allacciamento
4. Limite della proprietà
5. Esercizio, manutenzione, assicurazione degli impianti
6. Modifiche tecniche
7. Misurazione
8. Interruzioni, restrizioni
9. Scambio di dati
10. Fatturazione
11. Imposte
12. Responsabilità
13. Durata del contratto
14. Trasferibilità del contratto
15. Modifiche
16. Diritto applicabile, controversie

Allegato 1: Disposizioni specifiche per l'allacciamento alla rete

1. Oggetto del contratto

In virtù del presente contratto di allacciamento alla rete, il gestore di rete di distribuzione B ottiene il diritto di allacciare, dietro pagamento del contributo di allacciamento, i propri impianti alla rete di distribuzione del gestore di rete di distribuzione A. L'utilizzo della rete e la fornitura di energia elettrica sono regolati separatamente.

2. Basi contrattuali

In relazione all'allacciamento alla rete si applicano in particolare:

- 2.1 le basi legali, ossia la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- 2.2 le norme, raccomandazioni e direttive tecniche applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch):
 - 1 le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution Code, DC);
 - 2 le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code);
- 2.3 la raccomandazione per l'allacciamento alla rete (NA/RR) (in questo momento solo D e F)

3. Contributo di allacciamento

- 3.1 Il contributo di allacciamento si compone del contributo per allacciamento alla rete e del contributo ai costi della rete.
- 3.2 Il contributo per allacciamento alla rete comprende le spese necessarie ai fini della realizzazione dell'allacciamento alla rete.
- 3.3 Il contributo ai costi della rete è calcolato in funzione dell'utilizzo dell'infrastruttura di rete, indipendentemente dal fatto che l'allacciamento alla rete abbia o meno comportato degli ampliamenti della rete.
- 3.4 Occorre tenere in considerazione le condizioni quadro stabilite a livello cantonale sulla base della legislazione in materia di pianificazione del territorio e approvvigionamento elettrico.
- 3.5 La dimensione dell'allacciamento e il luogo del raccordo sono stabiliti dai gestori di rete di distribuzione che, per quanto possibile, terranno conto degli interessi di entrambe le parti contraenti.
- 3.6 Il contributo di allacciamento è versato in un'unica volta. In caso di superamento della potenza prelevabile viene richiesto un contributo supplementare. La potenza prelevabile (ev. la protezione ammessa) è definita nell'*Allegato 1*. Il gestore di rete deve mettere costantemente a disposizione un'infrastruttura di rete atta al trasporto della potenza sottoscritta.

4. Limite della proprietà

Il limite della proprietà è conforme alle disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (Distribution Code, DC). Eventuali deroghe sono stabilite nell'*Allegato 1*.

5. Esercizio, manutenzione e assicurazione degli impianti

Salvo accordo scritto contrario, ogni parte contraente si fa carico individualmente dell'esercizio, della manutenzione e dell'onere di assicurare gli impianti di sua proprietà.

6. Modifiche tecniche

Le modifiche essenziali alle installazioni tecniche devono essere sottoposte all'altro gestore di rete di distribuzione. I GRD si mettono reciprocamente a disposizione in tempo utile i dati tecnici necessari alla pianificazione.

7. Misurazione

- 7.1 Gli apparecchi di misura, necessari al conteggio dell'energia e alla trasmissione dei dati sono forniti dal gestore di rete e rimangono di sua proprietà. Il GRD-B mette gratuitamente a disposizione del GRD-A lo spazio necessario all'alloggiamento dei dispositivi di misura e delle installazioni necessarie per l'allacciamento di questi apparecchi conformemente alle istruzioni del GRD-A.
- 7.2 I dispositivi di misura possono essere posati, rimossi, spostati, piombati o spiombati esclusivamente dal GRD-A o dai suoi incaricati. Parallelamente, solo gli incaricati del GRD-A possono predisporre o interrompere l'alimentazione elettrica di un impianto mediante il montaggio o lo smontaggio di dispositivi di misura.

8. Interruzioni, restrizioni

8.1 Il GRD-A ha il diritto di limitare o interrompere interamente l'esercizio della sua rete di distribuzione:

- in caso di forza maggiore o di eventi straordinari (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve, nonché disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
- in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
- in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica.

Per quanto possibile, il GRD-A terrà in considerazione le esigenze del GRD-B. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata vanno in linea di principio notificate anticipatamente al GRD-B.

8.2 Dopo solleciti e richiami scritti infruttuosi, il GRD-A è autorizzato a rifiutare al GRD-B la realizzazione dell'allacciamento alla sua rete di distribuzione o di disconnettere dalla rete l'impianto del GRD-B:

- se questi non adempie tempestivamente i propri impegni di pagamento;
- se non sussiste alcuna garanzia per il pagamento del contributo di allacciamento;
- se agli incaricati del GRD-A viene negato o impedito l'accesso ai dispositivi di misurazione;
- se il GRD-B non pone rimedio a disturbi inammissibili alla rete causati dai suoi impianti;
- se il GRD-B rifiuta di pagare l'utilizzazione della rete al gestore di rete;
- se il GRD-B contravviene ripetutamente e in modo grave a obblighi essenziali sanciti dal contratto di utilizzazione della rete.

9. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

10. Fatturazione

Il GRD-A ha la facoltà di fatturare anticipi e acconti per la realizzazione dell'allacciamento alla rete. I pagamenti giungono a scadenza dopo 30 giorni dalla loro fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito

scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni liberi da costi aggiuntivi.

11. Imposte

I prezzi e gli indennizzi menzionati nel presente contratto si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno aggiunte alla fattura.

12. Responsabilità

- 12.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 12.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, il GRD-A e il GRD-B non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.
- 12.3 Eventuali danni all'allacciamento di rete sono riparati dal GRD-A a spese del GRD-B.

13. Durata del contratto

Il contratto entra in vigore all'atto della firma e dura fintantoché esiste l'allacciamento alla rete.

14. Trasferibilità del contratto

Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del gestore di rete che non lo richiede, e che lo può tuttavia rifiutare solo per motivi gravi.

15. Modifiche

Ogni modifica del presente contratto richiede la forma scritta, in particolare l'aumento della potenza pattuita, il passaggio a una tensione di alimentazione superiore così come pure per la realizzazione di nuovi allacciamenti o la modifica di allacciamenti esistenti.

16. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del GRD-A. Ogni controversia risultante dal presente contratto verrà sottoposta alle competenti istanze statali.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome del gestore di rete di distribuzione A}

{ nome del gestore di rete di distribuzione B}

Allegato 1: Disposizioni specifiche per l'allacciamento alla rete

per un allacciamento alla rete di media tensione

Il GRD-B è tenuto a mettere a disposizione lo spazio necessario per la realizzazione della stazione di trasformazione. Egli concede al GRD-A le servitù corrispondenti e il diritto di accesso conformemente al CC e autorizza il GRD-A a far iscrivere tali servitù nel registro fondiario. Il posizionamento della stazione di trasformazione viene stabilito di comune accordo dal GRD-B e dal GRD-A..

Tipo di edificio

Punto di confine

Posizionamento dei dispositivi di misurazione:

Le misurazioni sono regolate nel contratto di utilizzazione della rete per ogni utente della rete.

Contributo di allacciamento:

contributo per allacciamento alla rete	CHF
contributo ai costi della rete	CHF
servizi supplementari	CHF
IVA, 8%	CHF
Totale	CHF

Potenza prelevabile: **kVA**

con cos phi

Eventuale potenza immessa autorizzata: kVA

con cos phi $\geq$

Tensione di prelievo: **kV**

Tensione di misura: **V**

Serie di tensione: **kV**

Trattamento del centro stella:

Potenza del corto circuito di rete al punto di confine:	max.	MVA
	min.	MVA

Misure di protezione della rete:

Infrastruttura di telelettura:

L'allacciamento è effettivo dal:

9. Contratto di esercizio della rete tra gestori di reti di distribuzione

tra

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete di distribuzione A (GRD-A)**

e

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete di distribuzione B (GRD-B)**

Oggetto:

allacciamento alla rete

_____ / _____,

Utilizzazione della rete, esercizio della rete e messa a disposizione dei servizi di sistema

Sommario

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Potenza pattuita
4. Interruzioni, restrizioni
5. Allacciamento alla rete
6. Dispositivi di misura e contatori
7. Scambio di dati
8. Rapporti di proprietà, titolare dell'azienda
9. Esercizio, manutenzione, assicurazione degli impianti
10. Prezzi, fatturazione
11. Imposte
12. Responsabilità
13. Durata del contratto, rescissione
14. Trasferibilità del contratto
15. Modifiche
16. Diritto applicabile, controversie.

Allegato 1: Punti di allacciamento e di trasferimento (con indicazioni sulla limitazione di potenza)

Allegato 2: Dispositivi di misura e contatori

Allegato 3: Regolamento d'esercizio

Allegato 4: Tariffari

1. Oggetto del contratto

In virtù del presente contratto, ognuna delle parti contraenti ottiene, dietro versamento di un corrispettivo, il diritto di utilizzare l'infrastruttura di rete e i servizi di sistema della controparte.

2. Basi contrattuali

In relazione all'allacciamento alla rete, all'esercizio della rete e alla messa a disposizione di servizi di sistema si applicano:

- le basi legali, ossia la legge sull'approvvigionamento elettrico e la legge sugli impianti elettrici con le relative ordinanze esecutive;
- le norme, raccomandazioni e direttive tecniche applicabili delle associazioni di settore riconosciute, svizzere e internazionali, in particolare il Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera e su tale base (cfr. www.strom.ch);
- le disposizioni tecniche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzazione (Distribution Code, DC);
- le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (Metering Code);
- le disposizioni tecniche concernenti l'utilizzazione delle reti di distribuzione (Modello di utilizzazione delle reti di distribuzione, MURD-CH).

3. Potenza pattuita

La potenza attiva massima di trasferimento per ogni interfaccia tra le reti delle parti è stabilita in MW (kW).

Per ogni punto di trasferimento, il prelievo massimo o la fornitura massima di potenza reattiva ammonta a Mvar (*o alternativa*). Va mantenuto un valore di $\cos \phi \geq \dots\dots\dots$. Eventuali eccessi di prelievo o fornitura di energia reattiva saranno fatturati come prestazione supplementare.

La potenza (eventuale) immessa autorizzata sarà al massimo* MW (kW).

4. Interruzioni, restrizioni

4.1 Ogni parte contrattuale mantiene di regola l'esercizio della propria rete entro le consuete tolleranze in relazione a tensione e frequenza.

4.2 Ogni parte contrattuale è autorizzata a limitare o interrompere completamente l'esercizio:

- in caso di forza maggiore (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve), in caso di eventi straordinari (quali disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
- in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
- in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica o di messa in pericolo della stabilità dell'esercizio della rete.

Per quanto possibile, il gestore di rete terrà in considerazione le esigenze dell'altro gestore di rete. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata vanno in linea di principio notificate anticipatamente all'altro gestore di rete.

5. Allacciamento alla rete

I punti di allacciamento e di trasferimento sono definiti nell'*Allegato 1*.

6. Dispositivi di misura e contatori

Le disposizioni concernenti i dispositivi di misura e i contatori sono definite nell'*Allegato 2*.

7. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

8. Rapporti di proprietà, titolare dell'azienda

Sono di proprietà del GRD-A:

Sono di proprietà del GRD-B:

Diritti di utilizzo particolari:

Fatti salvi eventuali accordi scritti di diverso tenore, i singoli proprietari sono considerati esercenti in relazione ai propri impianti e dispositivi ai sensi della legge sugli impianti elettrici. La predominanza dell'esercizio e le interfacce sono stabiliti nel Regolamento d'esercizio (*Allegato 3*).

9. Esercizio, manutenzione, assicurazione degli impianti

Fatti salvi eventuali accordi scritti di tenore diverso, ogni parte contraente è responsabile individualmente dell'esercizio, della manutenzione e dell'onere di assicurare gli impianti di sua proprietà.

10. Prezzi, fatturazione

I prezzi dell'uso della rete e dei servizi di sistema risultano dai tariffari vigenti del GRD-A e del GRD-B (*Allegato 4*). Ogni parte contraente è autorizzata ad adeguare annualmente i propri prezzi, comunicandoli alla controparte mediante il nuovo tariffario.

La fatturazione ha luogo di regola a scadenza mensile. Ogni parte contraente può chiedere il versamento di acconti. I pagamenti giungono a scadenza dopo 30 giorni dalla loro fatturazione. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un interesse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni liberi da costi aggiuntivi.

Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro il termine legale di prescrizione di cinque anni.

11. Imposte

I prezzi e gli indennizzi menzionati nel presente contratto si intendono senza imposta sul valore aggiunto e senza eventuali altre imposte o tasse. Queste verranno aggiunte alla fattura.

12. Responsabilità

- 12.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 12.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, le parti contraenti non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

13. Durata del contratto, rescissione

Il presente contratto entra in vigore all'atto della firma e ha durata indeterminata. Esso può essere rescisso in forma scritta da entrambe le parti per la fine di ogni mese con un preavviso di 12 mesi.

14. Trasferibilità del contratto

Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del gestore di rete, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

15. Modifiche

Ogni modifica del presente contratto richiede la forma scritta, in particolare l'aumento della potenza pattuita, il passaggio a una tensione di alimentazione superiore così come pure la realizzazione di nuovi allacciamenti o la modifica di allacciamenti esistenti.

16. Diritto applicabile, controversie

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente è la sede del gestore di rete. Ogni controversia risultante dal presente contratto sarà sottoposta alle competenti istanze statali.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome del gestore di rete di distribuzione A}

{nome del gestore di rete di distribuzione B}

10. Contratto per gruppi di bilancio (GB)

Questo contratto è stato elaborato da swissgrid e può essere scaricato all'indirizzo web seguente:

http://www.swissgrid.ch/power_market/legal_system/balance_group/list/D080916_balance-group-contract_v1.pdf/de

11. Contratto di utilizzazione della rete locale ²

tra

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete locale/GRL**

e

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete di distribuzione/GRD**

concernente

l'utilizzazione della rete per l'approvvigionamento di consumatori finali attraverso la rete elettrica locale del gestore di rete locale.

Descrizione degli oggetti allacciati

Indirizzo:

cfr. oggetti allacciati nell'*Allegato 1*

Sommario:

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Oggetti allacciati e punti di misura
4. Utilizzazione della rete
5. Perturbazioni della rete
6. Scambio di dati
7. Compiti del gestore di rete locale
8. Modifiche all'allacciamento e applicazione delle regolamentazioni tecniche per oggetti allacciati
9. Prezzo dell'utilizzazione della rete all'interno della rete locale
10. Imposte, tasse
11. Fatturazione
12. Responsabilità
13. Durata del contratto, rescissione
14. Clausola salvatoria
15. Modifiche del contratto
16. Clausola di revisione
17. Foro competente, diritto applicabile, controversie

Osservazione – Il presente modello di contratto parte dall'assunto che i dispositivi di misura appartengano al gestore di rete locale (GRL) e tali rimangano. Nella «Variante» viene proposta un'alternativa secondo la quale i dispositivi di misura sono, o diventano, di proprietà del gestore di rete di distribuzione.

² Vedere nota 1 (pagina 7)

1. Oggetto del contratto

- 1.1 Il GRL conferisce al GRD il diritto di utilizzare la sua rete locale (infrastruttura di rete per «corrente normale») per il trasporto di elettricità agli oggetti allacciati stabiliti (punto di scambio del consumatore finale) alle condizioni del presente contratto e dietro retribuzione. Il contratto è valido esclusivamente in combinazione con un contratto di allacciamento alla rete stipulato tra il GRD e il GRL.
- 1.2 L'utilizzazione della rete viene fundamentalmente retribuita per la totalità del trasporto fisico di potenza ed energia, nonché per i servizi di sistema e i compiti del GRL necessari al convogliamento e al prelievo di energia attraverso i punti di allacciamento alla rete e di scambio citati nel contratto di allacciamento alla rete (consumatore finale). Le eccezioni a tali principi sono regolate negli allegati.
- 1.3 Il GRD non acquisisce alcuna (co)proprietà in relazione agli impianti e alle linee del GRL.

Variante: Il GRD acquisisce dal GRL la proprietà dei dispositivi di misura dei consumatori finali da approvvigionare alle condizioni stabilite nell'*Allegato 1a*.
- 1.4 Tutti gli altri servizi disponibili nella rete locale, quali l'approvvigionamento elettrico ininterrotto, le alimentazioni d'emergenza, ecc., non sono parte integrante del presente contratto. Il presente contratto regola il trasporto di «corrente normale» al consumatore finale allacciato alla rete locale.
- 1.5 Per il consumatore finale, il GRD è gestore di rete, e quindi parte contraente ai fini dell'utilizzazione della rete.
- 1.6 Per «rete locale» si intendono le linee elettriche di piccola portata per la distribuzione capillare (p. es. in aree industriali) descritte nel Distribution Code (DC) sulla base dell'art. 4, cpv. 1, lett. a, ultima frase, LAEI.
- 1.7 La «corrente normale» è l'elettricità del medesimo tipo e livello di rete di quella che viene fornita al consumatore finale nella rete di distribuzione del GRD.
- 1.8 Sono «consumatori finali» i clienti ai sensi dell'art. 4, cpv. 1, lett. b, LAEI, che acquistano elettricità per il consumo proprio. Da questo sono esclusi il prelievo di elettricità per il fabbisogno proprio di una centrale elettrica e per l'azionamento delle pompe di una centrale di pompaggio. Ai sensi del presente contratto sono consumatori finali i consumatori che non sono una società del GRL e per i quali, secondo accordi reciproci, l'energia elettrica fornita può essere misurata a costi proporzionati. Può trattarsi di consumatori finali che fanno uso del libero accesso alla rete oppure di consumatori finali nell'ambito dell'approvvigionamento di base, che intendono essere riforniti dal gestore di rete di distribuzione competente per la loro regione.

2. Basi contrattuali

- 2.1 I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto e si applicano nell'ordine seguente:
 - il presente documento contrattuale;
 - Oggetti allacciati e punti di misura (*Allegato 1*);
 - *variante*: Convenzione tra GRD e GRL concernente l'acquisizione della proprietà dei dispositivi di misura dei consumatori finali da approvvigionare da parte del GRD (*Allegato 1a*);
 - Condizioni e basi di misurazione per l'utilizzo della rete locale del GRL (*Allegato 2*);
 - Condizioni generali del GRD per l'allacciamento alla rete, l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica al consumatore finale (*Allegato 3*);
 - le direttive e le prescrizioni vigenti del GRD (in particolare le regolamentazioni tecniche. cfr. quanto pubblicato in [www.\[sito web del GRD\].ch](http://www.sito web del GRD.ch))

3. Oggetti allacciati e punti di misura

3.1 Gli oggetti allacciati e i punti di misura sono definiti nell'*Allegato 1*.

3.2 I dispositivi di misura attualmente disponibili per l'approvvigionamento dei consumatori finali rimangono di proprietà del GRL, cui competono tutti i diritti e i doveri ad essi connessi (p. es. obbligo ufficiale di taratura, ecc.).

Variante: Il GRD acquisisce dal GRL la proprietà dei dispositivi di misura dei consumatori finali da approvvigionare alle condizioni stabilite nell'*Allegato 1a*. Tutti i diritti e i doveri connessi a tali contatori (p. es. obbligo ufficiale di taratura, ecc.) passano al GRD.

3.3 Indipendentemente dalla proprietà dei dispositivi di misura, il GRD è responsabile della misurazione e dei processi di informazione così come pure dello scambio delle informazioni e dei dati di misura necessari. Il GRD fornisce i dati necessari ai responsabili dei gruppi di bilancio e ad altri interessati autorizzati. Nella sua qualità di fornitore a monte o rete precedente la rete locale, il GRD deve assicurare che ogni punto di misura sia assegnato al corrispondente numero unico del punto di misura o designazione del punto di prelievo e che i dati di misura possano essere utilizzati ai fini della gestione dei dati energetici.

4. Utilizzazione della rete

4.1 Il trasporto dell'energia elettrica ha luogo sotto forma di corrente alternata trifase a 50 Hz, nei limiti delle consuete tolleranze di tensione e frequenza, ed è sotto la responsabilità del GRL. Il trasporto ha luogo alle condizioni stabilite nell'*Allegato 2*.

4.2 Eventuali adattamenti necessari alle linee di allacciamento alla rete interna locale ai fini del trasporto dell'energia elettrica al consumatore finale, competono al proprietario della rete locale.

4.3 Il GRD acquisisce il diritto di stipulare un contratto di utilizzazione della rete o di applicare le Condizioni generali di utilizzazione della rete con ogni consumatore finale.

5. Perturbazioni della rete

5.1 Il GRL è tenuto a posare e gestire i propri impianti in modo tale da non causare alcuna perturbazione inammissibile della rete.

5.2 Nel normale esercizio, il trasporto al consumatore finale non deve dar luogo a disturbi e perturbazioni della tensione di scambio. All'insorgere di simili effetti dovuti alla rete locale, il GRL deve porvi rimedio in tempi adeguati. Se non fosse possibile identificare il responsabile, i costi relativi a indagini e analisi delle perturbazioni sono a carico di ognuna delle parti. In caso di impianti esistenti o nuovi, il GRL è tenuto ad assumersi i costi delle misure volte a evitare l'insorgere di disturbi ascrivibili alla rete locale, indipendentemente dal fatto che tali misure si applichino agli impianti del GRL o del GRD. Il GRL si assume unicamente i costi delle misure tecniche necessarie all'eliminazione dei disturbi causati dal GRL. Le parti si mettono reciprocamente a disposizione i dati e le informazioni necessari a un esercizio sicuro della rete.

5.3 Se il GRL gestisce impianti di produzione elettrica propri, deve far sí che questi non provochino alcun effetto negativo sulla rete del GRL o del consumatore finale. Fatti salvi eventuali accordi di tenore diverso, le reimmissioni nella rete del GRD non sono ammesse.

5.4 Il GRL è responsabile dei danni provocati da disturbi e perturbazioni, reimmissioni e dall'esercizio di impianti di produzione elettrica propri.

5.5 Sono considerate influenze ammissibili i valori vigenti delle raccomandazioni per la valutazione delle perturbazioni elettriche in rete dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (D.A.CH.CZ 301-006 d / 2a edizione, ottobre 2007). Rimangono riservate le disposizioni legali vincolanti.

6. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

7. Compiti del gestore di rete locale

- 7.1 Nell'ambito delle disposizioni ad esso applicabili in qualità di gestore di rete locale e di proprietario di impianti elettrici (LIE, OCF), il GRL garantisce il trasporto dell'energia elettrica per consumatori finali agli oggetti allacciati definiti nell'*Allegato 1*.
- 7.2 Nell'ambito della sua rete locale (impianti e linee) al GRL spettano tutti i provvedimenti necessari, quali nuovi edifici, rafforzamenti e sostituzioni, nonché la manutenzione ordinaria e l'esercizio sicuro e possibilmente ininterrotto. In tal senso, egli tiene conto delle norme e regole tecniche, nonché della documentazione di settore dell'AES.
- 7.3 Il GRL notifica tempestivamente al GRD tutte le modifiche costruttive rilevanti con possibili ripercussioni immediate sull'approvvigionamento elettrico dei consumatori finali riforniti direttamente dal GRD.
- 7.4 Il GRL regola il dimensionamento dell'allacciamento alla rete e della potenza prelevabile direttamente con ognuno dei consumatori finali e sotto la propria responsabilità.
- 7.5 Il GRL è proprietario dei dispositivi di misura e si impegna a eseguire regolarmente le misurazioni con i contenuti richiesti dal GRD (cfr. pto 3.3) e a trasmettere a quest'ultimo i dati di misura nei tempi previsti.

8. Modifiche all'allacciamento e applicazione delle regolamentazioni tecniche per oggetti allacciati

In caso di cambiamenti delle condizioni (di carattere edile) nell'area locale del GRL, va valutato un allacciamento diretto degli oggetti allacciati utilizzati dai consumatori finali alla rete di approvvigionamento del GRD. Nei casi in cui tale allacciamento diretto degli oggetti allacciati alla rete di approvvigionamento del GRD si rivelasse economicamente sensato, il GRL autorizza le relative modifiche dell'allacciamento, in particolare mediante modifiche dell'*Allegato 1*. Il GRL rispetta sempre le regolamentazioni tecniche del GRD.

9. Prezzo dell'utilizzazione della rete all'interno della rete locale

- 9.1 I prezzi per l'utilizzazione della rete locale del GRL e dei servizi di sistema ad essa connessi sono stabiliti nel tariffario in vigore (*Allegato 2*) e valgono sino a un loro successivo adeguamento. Le parti sono autorizzate ad adeguare i prezzi in funzione delle condizioni modificate. Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro il termine legale di prescrizione di cinque anni.
- 9.2 In assenza di altri accordi scritti, i corrispettivi per l'utilizzazione della rete locale da parte del GRD vengono versati mensilmente al GRL sotto forma di acconti mediante nota di credito conforme all'IVA. I conguagli si effettuano semestralmente mediante giustificativo conforme all'IVA.

10. Imposte, tasse

Tutte le imposte, tasse e altri oneri federali, cantonali e comunali a carico del consumatore finale vengono fatturate al consumatore finale. Lo stesso vale per i costi derivanti dalla misure di legge per il promovimento delle energie rinnovabili.

11. Fatturazione

In assenza di altri accordi scritti, i corrispettivi per l'utilizzazione della rete vanno pagati entro 30 giorni dalla fatturazione.

12. Responsabilità

12.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.

12.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, GRD e GRL non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

13. Durata del contratto, rescissione

13.1 Il presente contratto entra in vigore il [data] e dura fintantoché i servizi vengono erogati e sono utilizzati. Esso sostituisce eventuali contratti di utilizzazione della rete locale esistenti per gli oggetti allacciati e i punti di misura definiti nell'*Allegato 1*. Il presente contratto si annulla allorquando tutti i consumatori finali sono direttamente allacciati alla rete del GRD e le corrispondenti remunerazioni sono state versate.

13.2 Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del GRD, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

13.3 Previo l'accordo reciproco, il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento in deroga al punto 13.1.

14. Clausola salvatoria

Il fatto che una delle disposizioni del presente contratto risulti o diventi nulla, oppure sia dichiarata nulla, non tocca in alcun modo la validità di tutte le altre clausole. Le disposizioni nulle saranno sostituite con altre, valide per forma e contenuti, il più possibile vicine agli scopi economici e alle intenzioni delle disposizioni nulle.

15. Modifiche del contratto

Ogni modifica del presente contratto, inclusi i suoi allegati, richiede la forma scritta. Questo vale anche per un'eventuale rinuncia all'obbligo della forma scritta.

16. Clausola di revisione

Previo accordo reciproco, le parti si riservano il diritto di adeguare il contratto (inclusi gli allegati) a seguito di sviluppi giuridici o politici o di soluzioni specifiche del settore.

17. Foro competente, diritto applicabile, controversie

- 17.1 Qualora le parti contraenti non convengano una procedura arbitrale, ogni controversia risultante dal presente contratto sarà sottoposta alle competenti istanze statali. Al presente contratto si applica il diritto svizzero. Il foro competente è la sede del GRD.
- 17.2 L'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica non possono essere interrotte, né il pagamento delle fatture non contestate può essere sospeso, durante il regolamento di eventuali controversie.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato dalle parti contraenti. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome/firma del gestore di rete locale}

{nome/firma del gestore di rete di distribuzione}

Schema di collegamento e di misura degli oggetti di collegamento nella rete locale del GRL:

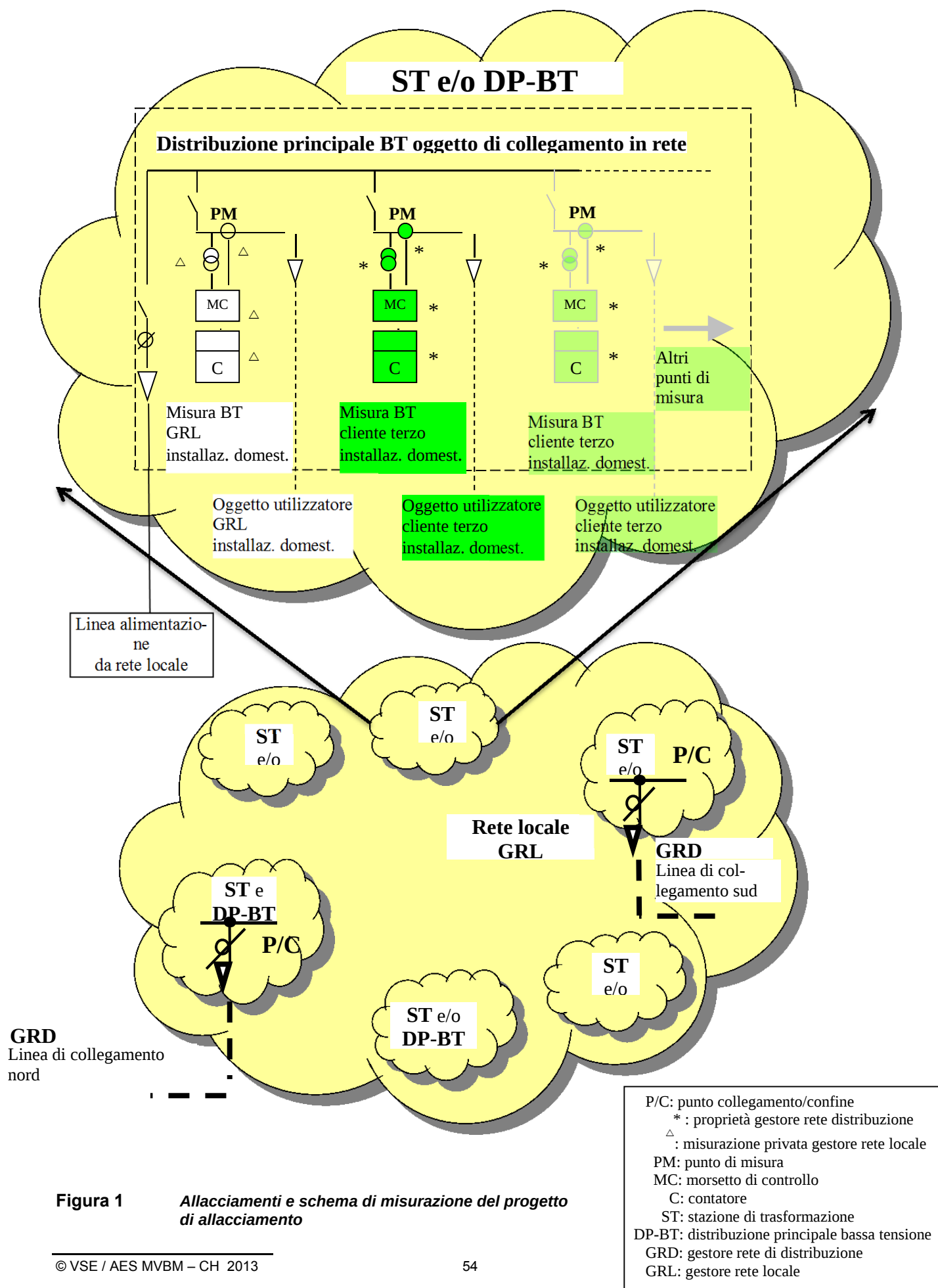


Figura 1 Allacciamenti e schema di misurazione del progetto di allacciamento

Oggetti allacciati alla rete locale del GRL

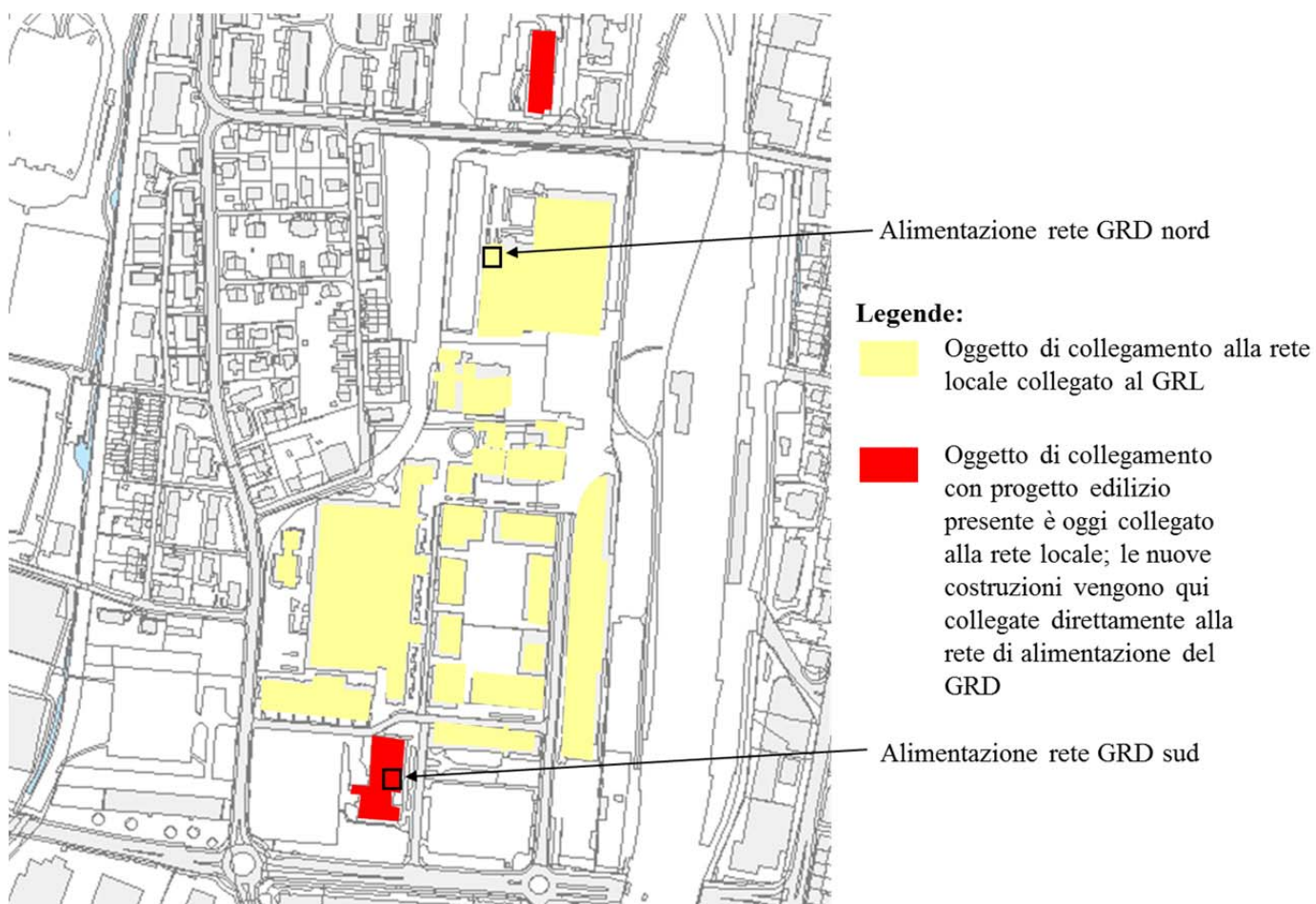


Figura 2 Mappa degli oggetti allacciati alla rete locale del GRL.

Convenzione del [data] tra il GRD e il GRL concernente il rilevamento della proprietà dei dispositivi di misura dei consumatori finali da approvvigionare da parte del GRD.

Nell'ambito del contratto di utilizzazione della rete locale stipulato il [data] tra il GRL e il GRD, quest'ultimo rileva la proprietà dei dispositivi di misura:

no.

no.

no.

no.

ecc.

al prezzo totale di CHF

Il GRD si impegna ad assumere tutti i diritti e i doveri connessi ai dispositivi di misura (p. es. l'obbligo di taratura) e i costi corrispondenti.

Il GRL si impegna ad informare il GRD in merito a tutte le modifiche costruttive e organizzative che potrebbero influenzare i dispositivi di misura.

Il GRL si impegna ad informare il GRD in merito a tutte le modifiche di carattere edilizio o organizzativo che potrebbero influenzare i dispositivi di misura.

[luogo], [data]

[luogo], [data]

.....
firma del GRL

.....
firma del GRD

Prezzo dell'utilizzazione della rete e base di misura per il contratto di utilizzazione della rete tra GRL e GRD del [data]

Basi di calcolo

La valutazione degli impianti fa riferimento ai dati degli impianti e delle linee rilevati in comune del [data]. La valutazione è stata allestita in base a un metodo di analisi manageriale (p. es. con le raccomandazioni di settore SCCD o il programma NeVal). Sono state considerate esclusivamente le infrastrutture di rete per l'esercizio tipico della rete di distribuzione (cioè dal limite della proprietà all'inizio dell'impianto domestico, quindi p. es. senza ripartitore principale BT del lato cliente).

I costi d'esercizio si compongono dei costi di manutenzione, delle perdite di trasformatori e linee, dei costi per l'eventuale posa di linee, e dei costi di carattere amministrativo (inclusa la gestione della rete). I costi d'esercizio del GRD fungono da base per le stime che seguono. Queste vengono adattate in funzione della topologia della rete, della densità di energia e dei campi di attività.

Ne risultano le seguenti indennità di utilizzazione della rete per l'approvvigionamento del consumatore finale.

	Denominazione		Stima
1	Costi del capitale	y.yy	ct./kWh
2	Costi d'esercizio	y.yy	ct./kWh
3	Totale indennità di utilizzazione della rete	y.yy	ct./kWh

Prezzo dell'utilizzazione della rete all'interno della rete locale

Per il trasporto dell'energia elettrica al consumatore finale il GRD versa al GRL un prezzo di utilizzazione della rete pari a **y.yy ct./kWh** (cfr. totale indennità di utilizzazione della rete, pto 3 della tabella precedente) a titolo di corrispettivo per l'utilizzo della rete locale.

Questo prezzo è oggetto di verifiche periodiche e può essere adeguato alle diverse condizioni conformemente al punto 9 del contratto.

CG della Reti SA concernenti il contratto di utilizzazione della rete tra GRL e GRD del [data]

Vanno qui inserite le «Condizioni generali per l'allacciamento alla rete, l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica al consumatore finale» del GRD oppure un'indicazione riguardante l'accesso pubblico a tali documenti (p. es. [www.\[sitowebGRD\].ch](http://www.[sitowebGRD].ch)).

Possono essere aggiunte anche indicazioni concernenti altri documenti importanti (p. es. disposizioni legislative cantonali o comunali).

12. Contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali in reti locali³

tra

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **consumatore finale/cliente**

e

{nome, indirizzo, NPA località}

di seguito detto **gestore di rete di distribuzione/GRD**

concernente

l'utilizzazione della rete ai fini dell'approvvigionamento dell'oggetto allacciato del cliente attraverso la rete elettrica del GRD e della rete locale della [nome del gestore di rete locale]

Denominazione dell'oggetto allacciato:

Indirizzo:

No. della parcella conformemente al registro fondiario:

Sommario:

1. Oggetto del contratto
2. Basi contrattuali
3. Regole tecniche
4. Oggetti allacciati e punti di misura
5. Scambio di dati
6. Prezzi dell'utilizzo della rete
7. Responsabilità
8. Interruzioni, limitazioni
9. Durata del contratto, rescissione
10. Clausola salvatoria
11. Modifiche del contratto
12. Clausola di revisione
13. Foro competente, diritto applicabile, controversie

³ Vedere nota 1 (pagina 7)

1. Oggetto del contratto

In virtù del presente contratto, il cliente acquisisce il diritto di utilizzare contro remunerazione l'infrastruttura di rete del GRD e i servizi di sistema ad essa connessi per il trasporto di energia ai punti di allacciamento e di misura definiti al punto 4. Il GRD ha regolato direttamente l'utilizzo della rete locale per la corrente normale con il gestore di rete locale. Il cliente è quindi consumatore finale del GRD.

2. Basi contrattuali

2.1. I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:

Allegato 1 Mappa degli oggetti allacciati e schema di principio di allacciamento e misura;

Allegato 2 Punti di misura dell'oggetto allacciato;

Allegato 3 Condizioni di allacciamento, trasporto e fornitura per l'approvvigionamento elettrico (di seguito dette «CAF-E»).

2.2. Qualora le disposizioni degli allegati 1, 2 o 3 contraddicessero quelle del presente contratto, le disposizioni del contratto sono prioritarie.

2.3. Oltre al presente contratto e ai suoi allegati, si applicano anche le singole direttive e prescrizioni applicabili del GRD (in particolare le regolamentazioni tecniche) e, subordinatamente, eventuali direttive, ecc. del gestore di rete locale (pubblicate all'indirizzo [www.\[sitowebGRD\].ch](http://www.[sitowebGRD].ch)).

2.4. Il presente contratto sostituisce eventuali contratti di utilizzazione della rete esistenti in relazione ai punti di allacciamento e di misura definiti nell'*Allegato 1*.

2.5. Quale presupposto alla validità, l'utilizzazione della rete elettrica del GRD presuppone l'esistenza di un contratto di allacciamento alla rete valido per ognuno dei punti di allacciamento definiti nell'*Allegato 1*. Il contratto di allacciamento alla rete concluso tra il GRD e il gestore di rete locale adempie a questa condizione.

2.6. Se il cliente è un consumatore finale senza approvvigionamento di base, egli stesso assicura la copertura del suo fabbisogno di energia mediante uno o più contratti di approvvigionamento energetico. Egli è tenuto a notificare con almeno 30 giorni di preavviso ogni modifica alle condizioni di fornitura in grado di influenzare le attività dei gestori di rete locale e di distribuzione (p. es. cambio del fornitore di corrente, rescissione di un contratto di fornitura, limitazioni all'approvvigionamento energetico, ecc.). Se il cliente rescinde il contratto di fornitura nei termini prescritti, i costi risultanti sono a carico del GRD; se il contratto viene rescisso dal fornitore di energia, il GRD gli può imputare i costi ascrivibili al cambiamento.

2.7. Se nella sua qualità di consumatore finale senza approvvigionamento di base il cliente utilizza la rete di distribuzione del GRD senza che la copertura del suo fabbisogno sia garantita da contratti di approvvigionamento energetico, entra automaticamente in vigore un contratto tacito di approvvigionamento energetico con il GRD o con il fornitore designato dal GRD, con prezzi dell'elettricità stabiliti unilateralmente dal GRD in funzione delle condizioni del mercato. Il fornitore può addebitare al cliente tutti i costi connessi a tale fornitura di energia.

2.8. Se il cliente è un consumatore finale con approvvigionamento di base, si applicano le tariffe dell'elettricità pubblicate.

3. Regole tecniche

3.1. L'approvvigionamento di energia elettrica ha luogo sottoforma di corrente alternata trifase a 50 Hz, nei limiti delle tolleranze di tensione e frequenza usuali. La fornitura ha luogo alle condizioni stabilite nell'*Allegato 2*.

3.2. Nel normale esercizio, il prelievo di energia da parte del cliente non deve dar luogo a disturbi e perturbazioni. All'insorgere di simili effetti, il cliente deve porvi rimedio entro i termini stabiliti dal gestore di rete locale e comunque dal GRD. Il gestore di rete locale ed eventualmente il GRD sono autorizzati ad adottare le misure necessarie al posto del cliente, qualora questi non sia intervenuto entro i termini stabiliti. Il cliente dovrà sopportare i costi delle misure volte a evitare o a eliminare disturbi e

perturbazioni indipendentemente dal fatto che tali misure siano adottate in impianti del cliente, del gestore di rete locale o eventualmente nella rete di distribuzione del GRD.

- 3.3. Se il cliente gestisce impianti di produzione elettrica propri, deve far sí che questi non provochino alcun effetto negativo sulla rete del gestore di rete locale o eventualmente del GRD. Fatti salvi eventuali accordi scritti di tenore diverso, le reimmessioni nella rete del GRD, e quindi nella rete pubblica di distribuzione, non sono ammesse. Eventuali reimmessioni nella rete del gestore di rete locale vanno regolate direttamente con quest'ultimo.
- 3.4. Il cliente è responsabile dei danni provocati da disturbi e perturbazioni, reimmessioni e dall'esercizio di impianti di produzione elettrica propri.
- 3.5. In caso di disturbi e perturbazioni, il GRD si riserva il diritto di interrompere l'allacciamento sino alla loro eliminazione. Da tale diritto del GRD, il cliente non può derivare per sé alcuna limitazione della responsabilità.
- 3.6. Un eventuale limite massimo della potenza di allacciamento alla rete è concordato tra il cliente e il gestore di rete locale. Il GRD non è parte contraente di un tale convenzione e non ne deve quindi essere a conoscenza.
- 3.7. Il GRD si riserva di rendere responsabile conformemente alla disposizioni di legge chiunque abbia causato danni ai suoi impianti.
Variante: Il GRD fa notare di avere acquisito la proprietà dei dispositivi di misura del gestore di rete locale.

4. Punti di allacciamento e punti di misura

Gli oggetti allacciati e i punti di misura sono definiti negli *Allegati 1 e 2*. In relazione ai punti di misura fanno inoltre stato le disposizioni del contratto di allacciamento alla rete tra il gestore di rete locale e il cliente. Il GRD non è parte contraente di un tale convenzione e non ne deve quindi essere a conoscenza.

5. Scambio di dati

Le parti contraenti elaborano e utilizzano i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto (recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. Le parti contraenti sono autorizzate a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. Le parti contraenti possono trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. Le parti si dichiarano d'accordo con la disposizione precedente.

6. Prezzi dell'utilizzo della rete

- 6.1. I prezzi relativi all'utilizzazione della rete e al ricorso ai servizi di sistema necessari ad essa connessi figurano nel tariffario del GRD in vigore. Essi si applicano sino a un loro successivo adeguamento. Il gestore di rete è autorizzato ad adeguare i prezzi in funzione delle diverse situazioni notificando il provvedimento con un preavviso di quattro mesi.
- 6.2. Tutte le imposte, tasse e altri oneri (quali p. es. i servizi di sistema, lo scarico di costi da livelli di rete precedenti) ai sensi delle raccomandazioni e delle direttive delle associazioni di settore o dei gestori svizzeri di reti ad altissima tensione sono a carico del cliente. Lo stesso vale per i costi derivanti dalla misure di legge per il promovimento delle energie rinnovabili.
- 6.3. Fatti salvi eventuali accordi scritti di diverso tenore, i corrispettivi per l'utilizzo della rete vanno versati entro 30 giorni dalla fatturazione. In relazione ai corrispettivi per l'utilizzo della rete il GRD può fatturare anticipi e acconti. In caso di ritardo nei pagamenti, e dopo un sollecito scritto, si applica un inte-

resse di mora del 5%. Tutti i pagamenti vanno corrisposti senza deduzioni e non gravati da alcun costo.

7. Responsabilità

- 7.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 7.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, il GRD e il cliente non possono vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

8. Interruzioni, restrizioni

- 8.1 Il gestore di rete ha il diritto di limitare o interrompere interamente l'esercizio della sua rete di distribuzione:
- in caso di forza maggiore (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve), in caso di eventi straordinari (quali disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
 - in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
 - in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica o di messa in pericolo della stabilità dell'esercizio della rete.

Per quanto possibile, il GRD terrà in considerazione le esigenze del consumatore finale. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata vanno in linea di principio notificate anticipatamente al consumatore finale.

- 8.2 Dopo solleciti e richiami scritti infruttuosi, il gestore di rete è autorizzato a rifiutare all'utente allacciato alla rete la realizzazione dell'allacciamento alla sua rete di distribuzione o di disconnettere il suo impianto:
- in caso di violazioni al presente contratto, in particolare se il cliente si rifiuta di pagare al GRD o al fornitore da questi designato, l'energia elettrica prelevata;
 - se il consumatore finale non pone rimedio a disturbi inammissibili alla rete causati dai suoi impianti;
 - se il consumatore finale non adempie tempestivamente ai propri impegni di pagamento o se non sussiste alcuna garanzia per il pagamento di fatture future;
 - se agli incaricati GRD viene negato o impedito l'accesso ai dispositivi di misurazione o agli impianti elettrici.

9. Durata del contratto, rescissione

- 9.3 Il presente contratto entra in vigore all'atto della sua firma o con l'utilizzo della rete o il ricorso ai servizi di rete necessari del GRD da parte del cliente e dura fintantoché i servizi vengono erogati e sono utilizzati.
- 9.4 Previo accordo tra le parti, il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento in deroga al punto 9.1.
- 9.5 Il cliente deve informare preventivamente il GRD di un suo eventuale trasloco o del fatto che, per qualsiasi altro motivo, non intenda più utilizzare la rete.
- 9.4 Il contratto è in linea di principio trasferibile. Per il trasferimento è richiesto il consenso del GRD, che può tuttavia essere rifiutato solo per motivi gravi.

10. Clausola salvatoria

Il fatto che una delle disposizioni del presente contratto risulti o diventi nulla, oppure sia dichiarata nulla, non tocca in alcun modo la validità di tutte le altre disposizioni. Le disposizioni nulle saranno sostituite con altre, valide per forma e contenuti, il più possibile vicine agli scopi economici e alle intenzioni delle disposizioni nulle.

11. Modifiche del contratto

Ogni modifica del presente contratto, inclusi i suoi allegati, richiede la forma scritta. Questo vale anche per un'eventuale rinuncia all'obbligo della forma scritta.

12. Clausola di revisione

Previo accordo reciproco, le parti si riservano il diritto di adeguare il contratto (inclusi gli allegati) a seguito di sviluppi giuridici o politici o di soluzioni specifiche del settore.

13. Foro competente, controversie

13.1. Per ogni controversia risultante dal presente contratto è competente esclusivamente il foro ordinario della sede del gestore di rete. Al presente contratto si applica il diritto svizzero.

13.2. Il pagamento delle fatture non contestate non può essere sospeso, durante il regolamento di eventuali controversie.

Il contratto, inclusi gli allegati, viene redatto in due esemplari e firmato. Ognuna delle parti contraenti ne riceve un esemplare.

Luogo, data

{nome/firma del consumatore finale}

{nome/firma del gestore di rete}

Mappa degli oggetti allacciati e schema di principio di allacciamento e misurazione per il contratto di utilizzazione della rete.

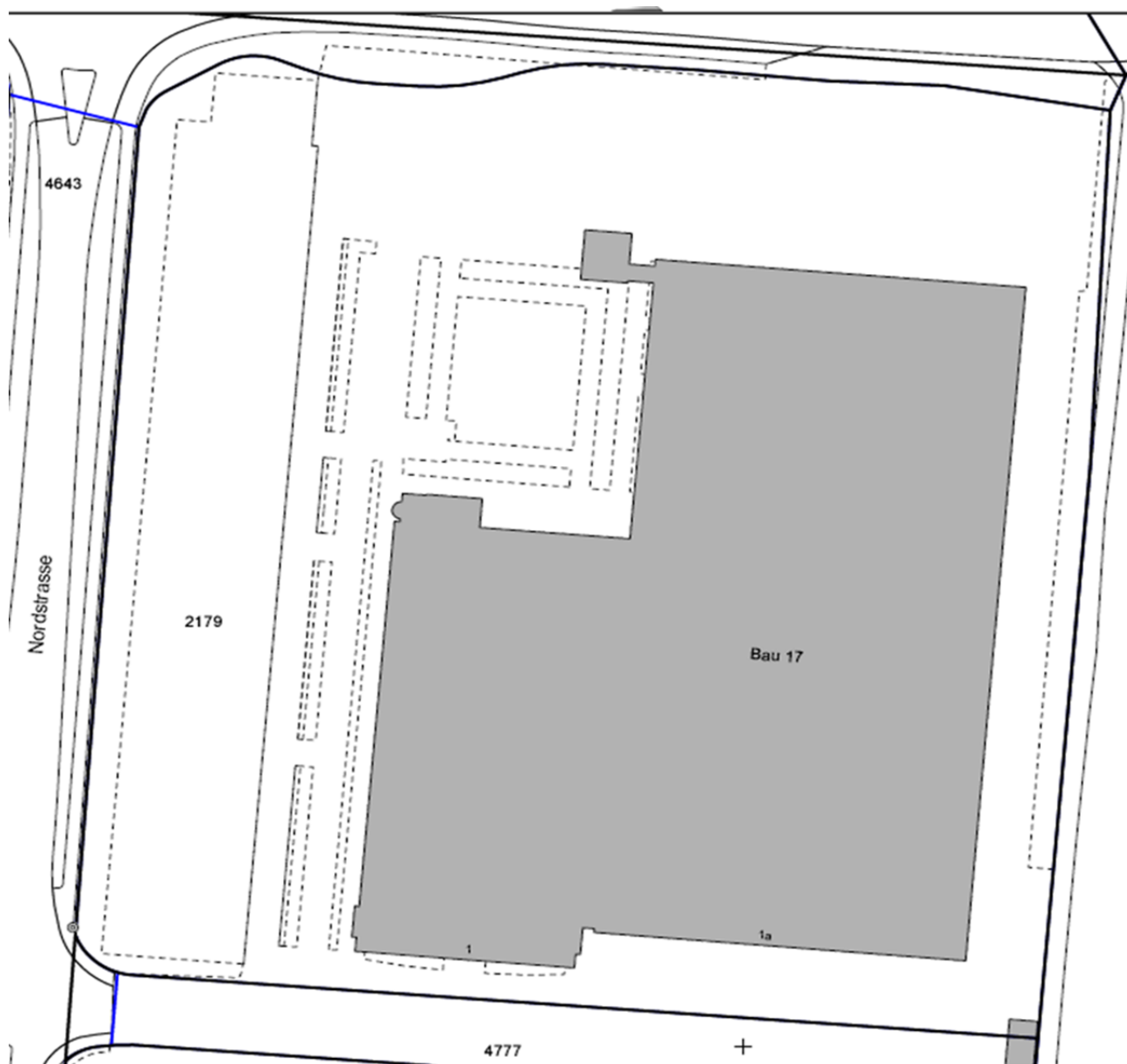


Figura 3 **Mappa degli oggetti allacciati e schema di principio di allacciamento e misurazione per il contratto di utilizzazione della rete.**

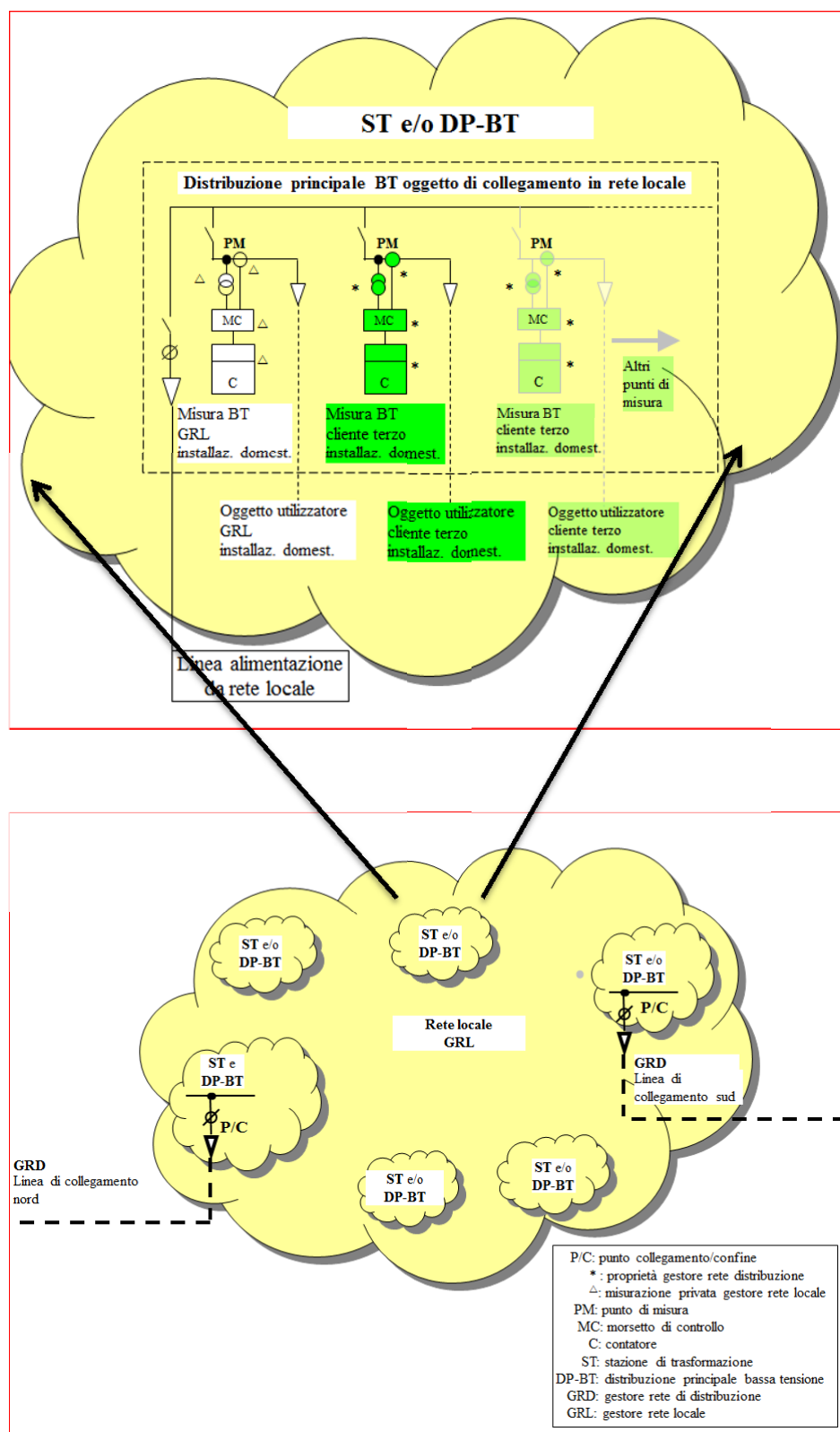


Figura 4 Schema di principio di allacciamento e misura degli oggetti allacciati nella rete locale.

Allegato 2:

Punti di misura degli oggetti allacciati per il contratto di utilizzazione della rete per consumatori finali in reti locali del [data]

Oggetti allacciati

Denominazione dell'oggetto allacciato:

Indirizzo:

No. della parcella conformemente al registro fondiario:

No. del punto di allacciamento (BID): interno alla rete locale
(per i punti di allacciamento fanno stato le disposizioni del contratto di allacciamento alla rete tra GRL e consumatore finale)

No. del punto di misura del prelievo totale dell'oggetto allacciato:

[Punto(i) di misura esistenti all'inizio del contratto:]

Livello di rete:

Il cliente è consumatore finale diretto del GRD per la corrente normale (cfr. pto 1 del contratto) sul terreno del gestore di rete locale [nome del gestore di rete locale] a [località].

I prezzi dell'utilizzo della rete figurano nel tariffario del GRD in vigore.

Mediante il pagamento al GRD dei prezzi dell'utilizzo della rete, si ritiene indennizzato anche l'utilizzo della rete locale.

Allegato 3:

Condizioni di allacciamento, trasporto e fornitura per l'approvvigionamento elettrico, di seguito «CAF-E»

Vanno qui inserite le «Condizioni di allacciamento, trasporto e fornitura per l'approvvigionamento elettrico» (CAF-E) del GRD oppure un'indicazione riguardante l'accesso pubblico a tali documenti (p. es. [www.\[sitowebGRD\].ch](http://www.[sitowebGRD].ch)).

13. **Allegato: Condizioni generali per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica**

Condizioni generali

per l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica

31.05.2010 / 07.07.2011 / Maggio 2013

Sommario

Parte 1 Disposizioni generali

- 1 Basi e campo di applicazione
- 2 Definizione dei termini
- 3 Inizio del rapporto giuridico
- 4 Termine del rapporto giuridico

Parte 2 Allacciamento alla rete e utilizzazione della rete

- 5 Permessi e autorizzazioni
- 6 Allacciamento agli impianti di distribuzione
- 7 Protezione di persone e impianti
- 8 Impianti a bassa tensione
- 9 Dispositivi di misura
- 10 Misurazione del consumo di energia
- 11 Scambio di dati

Parte 3 Fornitura di energia

- 12 Ampiezza della fornitura di energia
- 13 Regolarità della fornitura di energia / Limitazioni
- 14 Responsabilità
- 15 Sospensione della fornitura di energia a causa del comportamento del cliente

Parte 4 Prezzi e fatturazione

- 16 Prezzi
- 17 Fatturazione e pagamenti

Parte 5 Disposizioni finali

- 18 Entrata in vigore

1 Basi e campo di applicazione

- 1.1 Le presenti Condizioni generali si applicano all'utilizzazione e alla fornitura di energia elettrica dalla rete di distribuzione dell'azienda di approvvigionamento elettrico (AAE) [nome] _____ ai consumatori finali, di seguito detti «clienti», nonché a proprietari di impianti elettrici a bassa tensione allacciati direttamente alla rete di distribuzione dell'AAE (utenti allacciati alla rete). Unitamente ai tariffari in vigore, esse costituiscono la base del rapporto giuridico tra l'AAE e i suoi clienti.
- 1.2 In casi particolari, quali ad esempio l'approvvigionamento di grandi clienti, la fornitura temporanea di energia (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.), la messa a disposizione e la fornitura di energia complementare o sostitutiva, l'approvvigionamento elettrico di clienti con impianti di produzione propri, ecc., possono essere concordate condizioni di fornitura particolari. In tali casi, le presenti Condizioni generali e i tariffari si applicano solo nella misura in cui non siano state stabilite o pattuite delle deroghe.
- 1.3 Dietro richiesta, ogni cliente ha il diritto di ricevere un esemplare delle presenti Condizioni generali e dei tariffari corrispondenti. Inoltre, questi documenti possono essere consultati e/o scaricati presso il sito web dell'AAE ([www.\[sitowebAAE\].ch](http://www.[sitowebAAE].ch)).
- 1.4 Rimangono riservate le disposizioni legislative federali e cantonali vincolanti.

2 Definizione dei termini

Sono ritenuti clienti:

- a) per gli allacciamenti di impianti elettrici alla rete di distribuzione, il proprietario dell'oggetto da allacciare; nel caso di diritti di superficie e proprietà per piani, il titolare del diritto di superficie o il comproprietario della PPP;
- b) per le forniture di energia, il proprietario; in caso di rapporti di affitto o locazione, l'inquilino o il conduttore di fondi, edifici, spazi commerciali e abitazioni dotati di impianti a bassa tensione, il cui consumo di energia elettrica viene rilevato mediante dispositivi di misura o, in casi particolari, stabilito in maniera forfettaria. Per i subaffitti o le locazioni di breve durata non si stabiliscono di regola abbonamenti a contatori. Negli immobili soggetti a frequenti cambiamenti di utenza, l'AAE ha la facoltà di intestare l'abbonamento ai proprietari. In ogni caso, il proprietario è considerato cliente se non sono dichiarati inquilini o conduttori. In edifici con più utenti, il consumo generale (p. es. illuminazione delle scale, ascensori, ecc.) può essere misurato separatamente e il proprietario è considerato cliente.

3 Inizio del rapporto giuridico

- 3.1 Il rapporto giuridico con il cliente concernente il prelievo dell'energia elettrica fornita, inizia di regola con l'allacciamento della proprietà alla rete di distribuzione oppure con il prelievo dell'energia e dura sino alla sua regolare rescissione.
- 3.2 La fornitura di energia elettrica inizia non appena il proprietario dell'edificio e il cliente hanno adempiuto le condizioni preliminari, quali il pagamento dei costi di allacciamento alla rete, i contributi ai costi di costruzione e simili.
- 3.3 Il cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi stabiliti contrattualmente.
- 3.4 Salvo autorizzazioni speciali dell'AAE, il cliente non può cedere energia elettrica a terzi, tranne che a subaffittuari di spazi abitativi, e in tali casi non può maggiorare i prezzi praticati dall'AAE. Lo stesso vale per la locazione di case di vacanza, appartamenti di vacanza, ecc.
- 3.5 Nel caso dell'annuncio di un prelievo di energia, l'AAE può richiedere la presentazione della documentazione necessaria.

4 Termine del rapporto giuridico

- 4.1 Fatti salvi eventuali accordi di diverso tenore, il rapporto giuridico può essere rescisso dal cliente in qualsiasi momento, in forma scritta, elettronica o verbale e confermata dall'AAE, con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi. Il cliente è tenuto al pagamento del consumo energetico e di eventuali altri costi sino alla lettura finale al termine del rapporto giuridico.
- 4.2 La mancata utilizzazione di apparecchi elettrici o parti dell'impianto non pone fine al rapporto giuridico.
- 4.3 L'AAE deve essere informata per scritto o verbalmente e con l'indicazione della data esatta:
 - a) dal venditore, del cambio di proprietà di un immobile o appartamento con menzione del recapito dell'acquirente;
 - b) dall'inquilino (conduttore) in partenza, del trasloco dai locali affittati con menzione del nuovo recapito;
 - c) dal locatore, del cambiamento dell'inquilino (conduttore) di un appartamento o edificio;
 - d) dal proprietario di un edificio dato in amministrazione, del cambiamento della persona o ditta che si occupa dell'amministrazione della proprietà con menzione del relativo recapito.
- 4.4 Il consumo di energia ed eventuali altri costi che dovessero sussistere dopo il termine del rapporto giuridico o negli spazi locativi vuoti e impianti non utilizzati, sono a carico del proprietario dello stabile interessato.
- 4.5 Dopo il termine del rapporto giuridico, il proprietario dello stabile può richiedere lo smontaggio dei dispositivi di misura degli spazi locativi vuoti e impianti non utilizzati. Lo smontaggio ed un eventuale successivo rimontaggio sono a suo carico.

5 Permessi e autorizzazioni

- 5.1 L'autorizzazione dell'AAE è richiesta:
- a) per il nuovo allacciamento di una proprietà;
 - b) per la modifica o l'ampliamento di un allacciamento esistente;
 - c) per l'allacciamento di impianti ed utenze elettriche soggetti ad autorizzazione, in particolare di impianti che causano cadute di tensione o perturbazioni della rete;
 - d) per l'esercizio parallelo di impianti di produzione di energia elettrica con la rete di distribuzione;
 - e) per il prelievo temporaneo di energia elettrica (cantieri, esposizioni, manifestazioni, ecc.).
- 5.2 Le richieste vanno inoltrate mediante il modulo pubblicato dall'AAE. Ad essa vanno allegati tutti i piani, le descrizioni e simili necessari ai fini della sua valutazione, in particolare le indicazioni concernenti l'uso dell'energia elettrica e un calcolo professionale del fabbisogno e, in caso di riscaldamento dei locali, anche delle indicazioni dettagliate sull'impianto previsto e le eventuali prescrizioni cantonali.
- 5.3 Il cliente o il suo installatore/fornitore di apparecchi deve informarsi tempestivamente presso l'AAE in merito alle possibilità di allacciamento (capacità degli impianti di distribuzione, mantenimento della tensione, necessità di potenziamento degli impianti, ecc.).
- 5.4 I dettagli sono regolati nell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) e nelle regolamentazioni tecniche e altre disposizioni dell'AAE.
- 5.5 La rete di distribuzione è in linea di principio riservata alla trasmissione di dati e segnali dell'AAE. Le eccezioni richiedono l'autorizzazione dell'AAE e sono soggette ad indennizzo.
- 5.6 Installazioni e utenze elettriche vengono autorizzate e allacciate solo se:
- a) conformi alle prescrizioni e disposizioni esecutive federali e cantonali, alle regole della tecnica riconosciute e alle regolamentazioni tecniche dell'AAE;
 - b) nell'esercizio normale non causano disturbi agli equipaggiamenti elettrici di clienti vicini, nonché a impianti di telecomando;
 - c) sono eseguiti da ditte o persone in possesso dell'autorizzazione per l'esecuzione di installazioni dell'ispettorato federale per la corrente forte nel caso tale autorizzazione fosse richiesta.
- 5.7 L'AAE ha la facoltà di imporre provvedimenti particolari a spese del responsabile, in particolare nei casi seguenti:
- a) in relazione al dimensionamento e al comando di riscaldamenti elettrici e di altre applicazioni termiche particolari;
 - b) quando il fattore di potenza $\cos \phi$ prescritto non viene rispettato;
 - c) per utenze elettriche all'origine di perturbazioni nella rete e quindi in grado di disturbare gli impianti dell'AAE o dei suoi clienti;
 - d) ai fini dello sfruttamento razionale dell'energia;
 - e) per la reimmissione nel caso di impianti di produzione di energia (IPA).

Tali condizioni e provvedimenti possono essere adottate anche in relazione a clienti ed impianti esistenti.

6 Allacciamento agli impianti di distribuzione

- 6.1 La realizzazione della linea di allacciamento dal punto di connessione alla rete di distribuzione esistente al punto di confine è eseguita dall'AAE o dai suoi incaricati.
- 6.2 L'AAE stabilisce il tipo dell'esecuzione (linea aerea o cavo), il suo tracciato e la sezione dei cavi in funzione della potenza di allacciamento richiesta dal cliente, dal punto di introduzione nell'edificio, nonché dalla posizione dell'interruttore di sovracorrente di allacciamento e dei contatori. In tale ambito, l'AAE tiene conto degli interessi del cliente dopo averlo consultato. In particolare, l'AAE stabilisce il livello di tensione a partire dal quale il cliente viene allacciato.

- 6.3 Quale punto di confine tra la rete e l'impianto dell'edificio si considera:
- a) nel caso di linee sotterranee, i morsetti dell'interruttore di sovracorrente di allacciamento (le tubazioni protettive appartengono al proprietario del fondo, i cavi all'AAE);
 - b) nel caso di linee aeree, gli isolatori dell'allacciamento all'edificio.
- Il punto di confine è determinante per l'assegnazione di proprietà, responsabilità e obblighi di manutenzione.
- 6.4 In linea di principio, l'AAE realizza un unico allacciamento per una proprietà e la relativa edificazione. Ulteriori allacciamenti e linee di collegamento tra i diversi edifici di una stessa proprietà sono a carico del cliente.
- 6.5 L'AAE ha la facoltà di approvvigionare più proprietà attraverso una linea comune, nonché di allacciare altri clienti ad una linea che attraversa una proprietà di terzi.
- 6.6 L'AAE ha la facoltà di richiedere l'iscrizione al registro fondiario delle servitù connesse a linee di collegamento e allacciamenti.
- 6.7 Il proprietario del fondo o titolare del diritto di superficie concede o procura gratuitamente all'AAE il diritto di passaggio per le linee necessarie al suo allacciamento. Egli si impegna a concedere tale diritto anche per le linee destinate all'approvvigionamento di terzi. Va inoltre autorizzato il taglio di rami e arbusti necessario all'esercizio della rete.
- 6.8 Le spese per la linea di allacciamento a partire dal punto di connessione alla rete definito dall'AAE sono interamente a carico del committente. Per la rete di distribuzione a monte sono dovuti dei contributi ai costi della rete.
- 6.9 Nel caso di linee di allacciamento sotterranee occorre disporre le protezioni dei cavi, gli scavi e le opere in muratura conformemente alle istruzioni dell'AAE. A partire dalla cabina di distribuzione o dal cavo esistente, i costi sono a carico del cliente.
- 6.10 Nel caso di potenziamenti di linee di allacciamento si applicano per analogia le disposizioni concernenti le linee di allacciamento nuove.
- 6.11 Qualora a seguito di trasformazioni o nuove edificazioni il cliente o il proprietario dell'edificio causi lo spostamento, la modifica o la sostituzione del suo allacciamento esistente, i costi derivanti sono interamente a suo carico.
- 6.12 Qualora il cliente o il proprietario dell'edificio desiderasse la sostituzione di un allacciamento aereo esistente con uno sotterraneo, è tenuto a versare un contributo ai relativi costi. Se l'AAE intendesse sostituire di sua volontà degli allacciamenti aerei esistenti con altri sotterranei, dovrà accordarsi preventivamente con i proprietari degli edifici interessati circa la loro partecipazione ai costi.
- 6.13 Qualora degli impianti si rendessero necessari ai fini di un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico, i clienti e i proprietari dei fondi sono tenuti a permettere all'AAE di realizzarli in maniera adeguata.
- 6.14 I costi degli allacciamenti temporanei (linee o trasformatori per cantieri, allacciamenti per espositori, feste, ecc.) sono interamente a carico del cliente.

7 Protezione di persone e impianti

- 7.1 Quando occorra eseguire dei lavori nelle vicinanze di un allacciamento aereo (rinnovamento di facciate, ecc.), le cui linee potrebbero mettere in pericolo delle persone, l'AAE provvede all'isolamento o alla disconnessione della linea interessata dietro versamento di un contributo adeguato.
- 7.2 Se il cliente o il proprietario dell'edificio intende eseguire o fare eseguire nelle vicinanze di impianti elettrici dei lavori di qualsiasi genere che potrebbero danneggiare o minacciare questi ultimi (p. es. taglio di alberi, edificazioni, uso di esplosivi, ecc.) deve informarne preventivamente l'AAE. Questa definirà d'accordo con il cliente le necessarie misure di sicurezza.
- 7.3 Se il cliente o il proprietario dell'edificio prevede di far eseguire lavori di scavo di qualsiasi genere in terreni pubblici o privati, è tenuto a informarsi preventivamente presso l'AAE in merito alla presenza di eventuali linee sotterranee. Se nel corso di tali lavori di scavo dovessero venire esposte delle linee sotterranee, prima di ricoprirle dovrà ugualmente informarne l'AAE, affinché tali linee possano essere controllate, misurate e protette.

8 Impianti a bassa tensione

- 8.1 La realizzazione, la modifica, il potenziamento e la manutenzione degli impianti a bassa tensione deve essere conforme alla legislazione federale sugli impianti elettrici e le prescrizioni che su di essa si basano.
- 8.2 L'allestimento, il completamento e il controllo di tali impianti, nonché il montaggio dei contatori, devono essere notificati all'AAE dal proprietario dell'impianto a bassa tensione o dall'installatore incaricato mediante l'apposito modulo. In quest'ambito, mediante l'attestazione di un installatore in tal senso autorizzato o di un altro organo di controllo indipendente, va fornita la prova che gli impianti interessati sono conformi alle norme vigenti sugli impianti a bassa tensione e alle esigenze tecniche del gestore di rete.
- 8.3 Gli impianti e gli apparecchi allacciati alla rete devono costantemente essere mantenuti in buono stato e non costituire pericolo. Ogni difetto riscontrato va immediatamente eliminato.
- Ai clienti si raccomanda di segnalare immediatamente ogni evento insolito riguardante i loro impianti, quali la frequente fusione di fusibili, i crepitii e simili, ad un installatore autorizzato affinché provveda alla loro eliminazione e disconnettere la parte interessata dell'impianto.
- 8.4 L'AAE chiede periodicamente ai proprietari di impianti a bassa tensione di fornire prova del fatto che i loro impianti adempiano alle esigenze tecniche e di sicurezza, nonché rispettano le norme in vigore. La certificazione della sicurezza deve essere eseguita da un organo di controllo indipendente, non coinvolto nell'installazione dell'impianto tecnico interessato. Sulla base delle certificazioni di sicurezza pervenute, l'AAE esegue controlli campione conformemente all'OIBT e chiede ai proprietari di impianti di far eliminare a proprie spese eventuali difetti rilevati da un installatore autorizzato.
- 8.5 Il cliente permette ai collaboratori incaricati dall'AAE di accedere in momenti appropriati ai punti di misura e di allacciamento e, in caso di disturbi, in qualsiasi momento.

9 Dispositivi di misura

- 9.2 I contatori e gli altri dispositivi necessari per la misurazione dell'energia sono forniti e installati dall'AAE. I contatori e i dispositivi di misura rimangono di proprietà dell'AAE e sono mantenuti a sue spese. Il proprietario dell'edificio o il cliente allestisce a proprie spese le installazioni necessarie per l'allacciamento dei dispositivi di misura conformemente alle istruzioni dell'AAE. Inoltre, egli mette gratuitamente a disposizione dell'AAE lo spazio necessario per la posa dei dispositivi di misura. Eventuali cassature, nicchie, armadi esterni, ecc., necessari ai fini della protezione degli apparecchi sono allestiti a proprie spese dal cliente o proprietario dell'edificio.
- 9.3 I costi di montaggio e smontaggio dei contatori e dispositivi di misura previsti dall'offerta di base sono a carico dell'AAE. Se in base alle esigenze del cliente si rendesse necessaria l'installazione di dispositivi di misura supplementari o particolari, i maggiori costi derivanti sono a carico del cliente.
- 9.4 Se dei contatori o altri dispositivi di misura dovessero subire danni senza colpa alcuna da parte dell'AAE, i costi delle relative riparazioni, sostituzioni o rimpiazzi sono sopportati dal cliente. Contatori e dispositivi di misura possono essere piombati, spiombati, rimossi, spostati, installati e disinstallati solo da incaricati dell'AAE. Chiunque danneggi o rimuova senza autorizzazione i piombi degli strumenti di misura oppure operi manipolazioni in grado di comprometterne l'esattezza, risponde all'AAE dei danni derivanti e si assume i costi delle necessarie revisioni e tarature. In tali casi, l'AAE si riserva di adire le vie legali.
- 9.5 A proprie spese, il cliente ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la verifica di dispositivi di misura da parte di un ente d'esame ufficiale. In caso di controversie, fa stato la decisione dell'Ufficio federale di meteorologia. Qualora nel corso di tali verifiche si riscontrassero degli errori nei dispositivi di misura, i costi della verifica e della sostituzione andranno a carico dell'AAE.
- I dispositivi di misura i cui margini di errore rientrano nelle tolleranze di legge sono da ritenere corretti. Questo vale anche per orologi di comando, interruttori di blocco, ricevitori di telecomandi, ecc. con differenze di +/- 30 minuti rispetto all'ora effettiva.
- 9.6 I clienti sono tenuti a informare immediatamente l'AAE di eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento di dispositivi di misura e comando.

10 Misurazione del consumo di energia

- 10.1 Ai fini della determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori e dei dispositivi di misura. La lettura dei contatori e la manutenzione degli altri dispositivi di misura sono eseguite da incaricati dell'AAE. L'AAE può chiedere ai clienti di leggere loro stessi i contatori e di comunicargli i risultati della lettura.
- 10.2 Qualora si riscontrasse un errore nell'allacciamento o nell'indicazione di un dispositivo di misura, il prelievo di energia del cliente verrà, per quanto possibile, stabilito sulla base della verifica effettuata. Se non fosse possibile stabilire il valore della correzione da apportare, il consumo sarà stabilito dall'AAE tenendo debitamente conto delle indicazioni del cliente. A tale scopo si terrà conto di periodi precedenti e analoghi, tenendo in debita considerazione le modifiche nel frattempo intervenute nei valori di allacciamento e nelle condizioni d'esercizio.
- 10.3 Se fosse possibile stabilire con precisione l'ampiezza e la durata dell'errore di un apparecchio di misura, l'AAE è tenuto ad adeguare in modo corrispondente la sua fatturazione per tale periodo, ma per una durata massima di cinque anni. Qualora non fosse possibile determinare il momento di inizio del guasto, la fatturazione verrà adeguata per il periodo di lettura contestato. Rimane riservato il punto 13.3.
- 10.4 Se nell'impianto dovessero verificarsi delle perdite a causa di dispersioni a terra, corto circuito o altre cause, il cliente non ha diritto ad alcuna riduzione del consumo di energia registrato.

11 Scambio di dati

L'AAE elabora e utilizza i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione delle trattative soggette alle presenti Condizioni generali recapiti, dati contabili, misurazioni della curva di carico [qui va inserita un'enumerazione dei dati personali eventualmente raccolti]), in particolare ai fini dell'allestimento del bilancio e della fatturazione delle forniture di elettricità, del calcolo del carico della rete, della pianificazione della rete, della messa a disposizione dell'energia elettrica, dell'individuazione di abusi, nonché delle valutazioni necessarie per gli scopi citati, nell'osservanza delle prescrizioni di legge concernenti la protezione dei dati e delle disposizioni sulla separazione delle informazioni. L'AAE e il cliente finale sono autorizzati a trasmettere a terzi i dati raccolti (p. es. a gestori di reti di distribuzione, fornitori di energia, società di incasso, società di elaborazione di dati) nella misura richiesta dalle esigenze tecniche e commerciali dell'utilizzazione della rete. L'AAE può trasmettere a terzi dati concernenti le persone per la loro elaborazione (outsourcing) conformemente all'art. 10a della legge federale sulla protezione dei dati e di eventuali disposizioni cantonali e comunali. I dati individualizzabili possono, ma non devono, essere conservati durante 5 anni al massimo, purché, conformemente alla legislazione sulla conservazione dei libri contabili, non debbano essere conservati per 10 anni. L'AAE e il cliente finale si dichiarano d'accordo con le disposizioni precedenti.

12 Ampiezza della fornitura di energia

- 12.1 L'AAE approvvigiona di elettricità il cliente sulla base delle presenti Condizioni generali e nei limiti delle sue possibilità.
- 12.2 La responsabilità concernente l'osservanza di disposizioni di legge sull'utilizzo dell'energia (p. es. divieti cantonali di riscaldamento di spazi esterni o piscine) spetta al cliente. L'AAE si riserva di eseguire dei controlli.
- 12.3 Il relazione alla fornitura di energia, l'AAE stabilisce il tipo di energia, la tensione, il fattore di potenza $\cos \phi$, nonché il genere delle misure di protezione. La frequenza nominale è di Hz.

13 Regolarità della fornitura di energia / Limitazioni

- 13.1 L'AAE fornisce in linea di principio energia in modo ininterrotto entro le tolleranze usuali per tensione e frequenza conformemente alla norma svizzera EN 50160, «Caratteristiche della tensione delle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica». Rimangono riservate le disposizioni particolari in materia di prezzi, nonché le eccezioni che seguono.
- 13.2 L'AAE ha il diritto di limitare o interrompere interamente l'esercizio della sua rete di distribuzione e la fornitura di elettricità:
- in caso di forza maggiore (fuoco, esplosione, acqua, ghiaccio, fulmine, tempesta, neve), in caso di eventi straordinari (quali disturbi o sovraccarichi della rete) o altri eventi con effetti analoghi;
 - in caso di necessità legate all'esercizio (riparazioni, interventi di manutenzione o ampliamento, congestione della rete);
 - in caso di misure ritenute necessarie ai fini del mantenimento dell'approvvigionamento generale in situazioni di penuria energetica o di messa in pericolo della stabilità dell'esercizio della rete.

Per quanto possibile, l'AAE terrà in considerazione le esigenze del consumatore finale. Le interruzioni e le restrizioni prevedibili di lunga durata vanno in linea di principio notificate anticipatamente al consumatore finale.

- 13.3 Dopo solleciti e richiami scritti infruttuosi, l'AAE è autorizzato a rifiutare al consumatore finale l'utilizzazione della sua rete o di disconnettere il suo impianto:
- in caso di contravvenzione al presente contratto, in particolare se il cliente si rifiuta di pagare al gestore di rete o al fornitore da questi designato l'energia elettrica prelevata;
 - se il consumatore finale non pone rimedio a disturbi inammissibili alla rete causati dai suoi impianti;
 - se il consumatore finale non adempie tempestivamente i propri impegni di pagamento o se non sussiste alcuna garanzia per il pagamento di fatture future;
 - se agli incaricati gestore di rete viene negato o impedito l'accesso ai dispositivi di misurazione o agli impianti elettrici.
- 13.4 Al fine di ottimizzare il carico della rete, l'AAE è autorizzata a limitare o a modificare gli orari di alimentazione per determinate categorie di apparecchi. Le apparecchiature tecniche necessarie per tali scopi sono a carico del cliente.
- 13.5 I clienti sono tenuti ad adottare essi stessi tutti i provvedimenti necessari per evitare nei loro impianti danni o incidenti ascrivibili a interruzioni di energia, riconessioni, oscillazioni di tensione o frequenza o armoniche nella rete.
- I clienti che possiedono impianti di produzione propri o prelevano energia da terzi sono tenuti a osservare le condizioni particolari concernenti l'esercizio parallelo con la rete dell'AAE.
- 13.6 Fatte salve le disposizioni legali imperative, i clienti non hanno diritto ad alcun indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a:
- a) oscillazioni di tensione e frequenza di qualsiasi genere e portata o disturbi di armoniche nella rete;
 - b) interruzioni o limitazioni della fornitura di energia, nonché alla sospensione della stessa o dall'esercizio di impianti di telecomando, purché simili interruzioni abbiano luogo per motivi previsti dalle presenti Condizioni generali.

- 13.7 In caso di interruzioni di durata superiore a tre giorni consecutivi o limitazioni della fornitura di energia di oltre tre settimane, forfait e prezzi base possono essere ridotti in maniera adeguata.

14 Responsabilità

- 14.1 L'estensione della responsabilità è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione in materia di elettricità, nonché alle altre disposizioni imperative concernenti la responsabilità civile. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 14.2 In particolare, purché all'origine non vi sia una grave negligenza o il comportamento intenzionalmente scorretto di una delle parti, il consumatore finale non può vantare alcuna pretesa di indennizzo per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenza, a perturbazioni nella rete, nonché a interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete o dell'approvvigionamento elettrico.

15 Sospensione della fornitura di energia a causa del comportamento del cliente

- 15.1 L'AAE è autorizzato, previo sollecito e notifica scritta, a sospendere l'approvvigionamento di energia elettrica se il cliente:
- a) utilizza dispositivi elettrici non conformi alle prescrizioni applicabili o capaci per altri motivi di mettere in pericolo persone o cose;
 - b) preleva energia in maniera illecita;
 - c) nega agli incaricati dell'AAE l'accesso al suo impianto o ai dispositivi di misura;
 - d) non adempie tempestivamente i propri impegni di pagamento o se non sussiste alcuna garanzia per il pagamento di fatture future;
 - e) contravviene in maniera grave a disposizioni essenziali delle presenti Condizioni generali.
- 15.2 Dispositivi e apparecchi elettrici che presentino un rilevante pericolo per le persone o il rischio di causare incendi possono essere disconnessi dalla rete di distribuzione o piombati senza preavviso dagli incaricati dell'AAE o dall'Ispettorato federale per la corrente forte.
- 15.3 In caso di contravvenzione intenzionale alle disposizioni sui prezzi da parte del cliente o dei suoi incaricati, nonché in caso di prelievo illecito di energia, il cliente è tenuto al pagamento della totalità degli importi dovuti, cui vanno aggiunti gli interessi e un indennizzo amministrativo. In tali casi, l'AAE si riserva di adire le vie legali.
- 15.4 La sospensione della fornitura di energia da parte dell'AAE non libera il cliente dall'obbligo di onorare le fatture emesse o da qualsiasi suo altro impegno nei confronti dell'AAE. La sospensione legittima della fornitura di energia da parte dell'AAE non conferisce al cliente alcun diritto a indennizzi di sorta.

16 Prezzi

I prezzi applicabili, le esigenze tecniche e i contributi ai costi di costruzione sono stabiliti da _____ (nome dell'AAE, dell'autorità o dell'organo societario).

17 Fatturazione e pagamenti

- 17.1 La fatturazione ai clienti ha luogo a intervalli regolari, stabiliti dall'AAE. Nell'intervallo compreso tra due letture, l'AAE può emettere delle fatture parziali per il previsto ammontare del prelievo energetico. Nel caso di ripetuti ritardi nei pagamenti, o qualora sussistano ragionevoli dubbi circa la solvibilità del cliente, l'AAE può richiedere a quest'ultimo un adeguato pagamento di anticipi o la messa a disposizione di garanzie, di installare dei contatori a moneta o altri sistemi di prepagamento oppure di emettere fatture settimanali. D'accordo con il cliente, i contatori a prepagamento possono essere installati in modo tale che una parte adeguata delle monete inserite vada a copertura di crediti esistenti dell'AAE per forniture energetiche. I costi relativi all'installazione e allo smontaggio di contatori a prepagamento, nonché le altre spese sostenute in quest'ambito, sono a carico del cliente.
- 17.2 Il cliente paga le fatture entro 30 giorni dal ricevimento senza alcuna deduzione, mediante la polizza di versamento allegata oppure con bonifico bancario o postale. Il pagamento rateale delle fatture è possibile solo con il consenso esplicito dell'AAE. Dopo lo scadere del termine di pagamento, al cliente vengono addebitate le spese supplementari connesse alla mora (porto, incasso, connessione/disconnessione, ecc.) più il 5% di interessi di mora.
- 17.3 In caso di ritardo nei pagamenti, dopo lo scadere del termine viene emesso un primo sollecito scritto con un termine di pagamento successivo di 10 giorni e l'avvertimento concernente la fatturazione dei costi di sollecito nel caso di un ulteriore richiamo. Trascorso infruttuoso questo secondo termine viene emesso un secondo sollecito, con un ultimo termine di cinque giorni e l'avvertimento relativo all'interruzione dell'erogazione di energia nel caso di un ulteriore scoperto.
- 17.4 I costi del sollecito sono stabiliti come segue: per il primo sollecito o richiamo non viene riscossa alcuna spettanza; per ogni sollecito successivo, l'addebito è pari a CHF 40.00, IVA esclusa, più eventuali costi di incasso ed esecuzione.
- 17.5 Errori e sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti cinque anni dalla scadenza.
- 17.6 In caso di contestazione della misurazione del consumo, il cliente non è autorizzato a rifiutare il pagamento delle fatture o il versamento di acconti.

18 Entrata in vigore

Le presenti Condizioni generali, approvate da _____, entrano in vigore il _____. Esse sostituiscono il Regolamento/le Condizioni del _____, incluse le postille e le modifiche. Il/La _____ (nome dell'autorità/dell'organo) ha la facoltà di modificare le presenti Condizioni generali osservando un termine di _____ mesi dalla loro pubblicazione in _____ (foglio ufficiale, quotidiani, Internet, ecc.). I clienti ne saranno informati preventivamente in maniera adeguata.

Luogo: _____